Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 13 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DEL 13 FEBBRAIO 1941-XIX:

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare.

(3275 - 3643 - 3966 - 3968)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 16 novembre 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 14 *dicembre* 1940-XIX, *registro n.* 46 *Guerra, foglio n.* 52.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valore militare per operazioni guerresche:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Feliciani Domenico, da Campobasso, soldato 9° reggimento bersaglieri. — Porta ordini di battaglione bersaglieri motociclisti, visto un carro armato rovesciato dallo scoppio di una mina, si portava volontariamente sul posto per tentare di liberare l'ufficiale pilota rimasto ferito sotto il mezzo. Ferito dallo scoppio di una seconda mina, continuava egualmente la sua opera sotto il fuoco continuo dell'artiglieria e delle mitragliatrici avversarie. Già distintosi in precedenti azioni. — Passo del Piccolo S. Bernardo, 23 giugno 1940-XVIII.

Garilli Giovanni di Antonio, da Farini d'Olmo (Piacenza), soldato 65° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento in alta montagna e fra la bufera fu sempre primo dove maggiore era il pericolo. Individuata una mitragliatrice nemica che sparava da una caverna, tentava volontariamente di dare la scalata alla parete per poter arrivare alla imboccatura della caverna stessa perdendo nel generoso tentativo la vita, dando esempio di alto senso del dovere e di arditismo. — Piccolo S Bernardo-Forte di M. Traverset-Bourg S. Maurice, 21 giugno 1940-XVIII.

Girelli Primo, da Cremona, caporale 101ª compagnia cannoni. — Chiesto ed ottenuto di partecipare quale volontario ai combattimento, durante due giorni di aspra lotta in alta montagna e nella bufera contro posizioni fortemente munite e disperatamente difese, fu esempio a tutti di audacia e sprezzo del pericolo. Nel tentativo di portare il proprio pezzo sotto le feritoie di un forte, malgrado fosse colpito in pieno viso con asportazione di un'occhio, continuava a persistere nell'impresa temeraria, dando bell'esempio di attaccamento al dovere. — Passo Piccolo S. Bernardo-Forte Traverset, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Gulli Giuseppe di Salvatore, da Villafranca (Messina), soldato 65° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Sotto violento fuoco di interdizione e di sbarramento, si lanciò arditamente avanti contro una mitragliatrice che sbarrava la valle, con l'intento di sopraffarla a colpi di bombe a mano, perdendo la vita nel generoso temerario tentativo. — Passo S. Bernardò-Forte Monte Traverset, 22 giugno 1940-XVIII.

Pillai Pietro di Celestino, da Gussini (Cagliari), soldato 65° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Sotto violento fuoco di interdizione e di sbarramento si lanciò arditamente avanti, contro una mitragliatrice che sbarrava la valle con l'intento di sopraffarla a colpi di bombe a mano, perdendo la vita nel generoso temerario tentativo. — Piccolo S. Bernardo-Bourg S. Maurice, 22 giugno 1940-XVIII.

Radassao Vercingetorige di Francesco e di Pengola Amelia, da Salerno, tenente colonnello 30° reggimento fanteria. — Comandante di battaglione impegnato in difficile combattimento, manteneva la calma dei prodi sotto il violento bombardamento nemico. Ferito alla faccia e ad una mano non abbandonava il suo posto di comando e continuava imperterrito a dirigere l'azione, prodigandosi nello sgombro dei feriti. Terminata l'azione sdegnava il ricovero in ospedale, preferendo rimanere fra i suoi fanti che erano stati tanto provati. Esempio fulgido di eroismo e di dedizione al dovere. — Crete du Chaussaurd, 24 giugno 1940-XVIII.

Villa Giulio di Giovanni, da Cascina Cicogna, (Milano), caporale maggiore 65° reggimento fanteria (*alla memoria*). — Durante tre giorni di violenti combattimenti in alta montagna contro munite posizioni fu impareggiabile comandante di squadra fucilieri. Coraggioso, sprezzante del pericolo, individuata una mitragliatrice avversaria posta in caverna in parete a picco, che interdiva qualsiasi passaggio, si faceva sotto scalando la parete per neutralizzarne il tiro, perdendo la vita nel generoso tentativo. — Piccolo San Bernardo-Forte di M. Traverset, 23 giugno 1940-XVIII.

Zilio Giorgio, da Villafranca (Padova), caporal maggiore 9° reggimento bersaglieri (*alla memoria*). — Dopo avere con il proprio motocarrello contribuito a salvare più compagni feriti, in un ulteriore tentativo, colpito a morte da granata nemica, trovava la forza di giungere al posto di medicazione con i compagni stessi, ignari della sua ferita, ma subito dopo si abbatteva al suolo esanime. — Passo del Piccolo S. Bernardo, 22 giugno 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Battisti Mario, fu Eugenio, da Verona, soldato 65° reggimento fanteria. — In tre giorni di aspro combattimento dava prova di coraggio e ardimento. Ferito ad un piede, eludeva la sorveglianza del posto di medicazione per far ritorno in linea, pur sotto violento fuoco di interdizione. — Piccolo S. Bernardo-Forte M. Traversette, 22-23 giugno 1940-XVIII.

Di Vita Rosario di Giuseppe e di Spicca Maria, da Agrigento, caporal maggiore 33° reggimento carristi (*alla memoria*). — Pilota di un carro d'assalto di cui il capo-carro era il comandante di compagnia, conduceva intrepidamente il carro all'attacco di un potente dispositivo di difesa nemico. Non fiaccato nella dura lotta che aveva dovuto sostenere per superare due sbarramenti, raggiungeva il terzo ostacolo con slancio eroico e sprezzo del pericolo solo arrestato dalla morte che lo coglieva sullo ostacolo stesso. — Piccolo S. Bernardo-Traversette, 23 giugno 1940-XVIII.

Esposito Edmondo, da Napoli, sergente 21° reggimento artiglieria motorizzato, « Trieste ». — Sottufficiale facente parte di una pattuglia di collegamento con un battaglione di fanteria che procedeva all'attacco di una posizione fortificata nemica, venuto a conoscenza che un ufficiale carrista, gravemente ferito, era rimasto imprigionato nel proprio carro, seguiva volontariamente il suo comandante di pattuglia per tentare di liberare il ferito. Nel generoso tentativo, ferito mortalmente anche il proprio comandante, si adoperava, in zona completamente scoperta, a trasportare il suo superiore in un posto di medicazione, nella speranza di salvarlo, ritornando subito dopo al posto presso il comando di battaglione per continuare il servizio. — Piccolo S. Bernardo, 23 giugno 1940-XVIII.

Erifanti Angelo fu Giuseppe e di Castellari Giulia, da Castelnuovo (Verona), sergente 9° reggimento bersaglieri. — Comandante di squadra motociclisti, alla testa del proprio reparto si prodigava in modo ammirevole per assolvere il compito assegnatogli, incurante del pericolo. Visto cadere il proprio ufficiale assumeva il comando del plotone e nei giorni successivi lo portava al combattimento con calma, perizia ed alto senso del dovere. — Piccolo S. Bernardo, 21-23 giugno 1940-XVIII.

Fabiani Guido di Duilio, da Pesaro, caporale 65° reggimento fanteria. — Comandante di pattuglia di collegamento, accortosi che un graduato marocchino tentava raggiungere attraverso burroni, un posto fiancheggiante nemico per darvi l'allarme, non esitava a rincorrerlo ed evitando i colpi di moschetto gli si avventava pugnalandolo dopo vivace drammatica colluttazione, dando esempio di ardimento a tutta prova. — Piccolo S. Bernardo-Forte M. Traverset, 24 giugno 1940-XVIII.

La Banca Emidio di Domenico, da Laura Inferiore (Cosenza), soldato 65° reggimento fanteria. — Durante tre giorni di aspro combattimento si distinse per ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito ad una gamba da proiettili di mitragliatrice, rifiutava di essere trasportato al posto di medicazione, continuando ad incitare i compagni ed abbandonando il combattimento solo dopo ordine del comandante di battaglione. — Piccolo S. Bernardo - Forte Traverset, 22 giugno 1940-XVIII.

Labò Renato, da Sannato (Piacenza, soldato 65° reggimento fanteria motorizzato. — Porta treppiede, durante un bombardamento, veniva ferito da scheggia di granata ad una gamba. Prima di farsi me-

dicare si preoccupava di raccogliere il treppiede che lo scoppio della granata aveva fatto rotolare in un canalone. All'ufficiale che lo medicava esprimeva il rammarico di doversi allontanare dal reparto, dando bello esempio di attaccamento al dovere. — Piccolo S. Bernardo-Bourg S. Maurice, 23 giugno 1940-XVIII.

Pichini Gioacchino di Francesco e di Silvestri Michelina, da Norcia (Perugia), soldato 58° reggimento artiglieria « Legnano » (*alla memoria*). — Comandato con altri alla custodia di materiali in posizione coperta, accortosi che la sua batteria era sottoposta a violento tiro di artiglieria nemica, che causava gravi perdite, per quanto dissuaso vi accorreva dicendo di voler dividere la sorte dei compagni e soccorrere i feriti. Giunto alla batteria, colpito alla testa da scheggia di granata, perdeva la vita nell'atto generoso. Esempio di nobile attaccamento al proprio reparto e di alto spirito militare. — Monte Fort du Boeuf, 24 giugno 1940-XVIII.

Polise Attilio di Alfonso e fu Raia Carmela, da S. Giorgio a Cremano (Napoli), sergente 33° reggimento carrista. — Offertosi volontario per soccorrere un ufficiale gravemente ferito rimasto chiuso in un carro danneggiato da una mina ed in zona esposta ad intenso tiro dell'artiglieria nemica, si prodigava con esemplare serenità e capacità nell'opera di soccorso, incurante del tiro nemico e del pericolo rappresentato da altre mine, finchè non rimaneva ferito al viso dallo scoppio di una di queste. — Piccolo S. Bernardo-Forte Traverset, 23 giugno 1940-XVIII.

Rossaro Florindo di Battista e di Ustinger Rosa, dalla Svizzera, soldato 9° reggimento bersaglieri. — Durante tre giorni di aspri combattimenti si offriva volontario per assolvere le più rischiose imprese, portandole tutte felicemente a termine. Riusciva a riportare nelle nostre linee un compagno morto e diversi feriti. Mirabile esempio di alto cameratismo e di continuo sprezzo del pericolo. — Piccolo S. Bernardo, 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

Rovere Innocente di Raffaele e di Caneparo Secondina, da Occhieppo Sup. (Vercelli), sergente 30° reggimento fanteria. — Partecipando con la sua squadra ad un colpo di mano, audacemente si spingeva con alcuni uomini in zona fortemente battuta. Ferito gravemente, manteneva contegno sereno e, rammaricandosi di non poter ancora andare avanti, incitava i propri dipendenti all'adempimento del proprio dovere. — Lac Noir, 24 giugno 1940-XVIII.

Salice Daniele di Rinaldo e di Oberti Annunciata, da Musso (Como), sergente 58° reggimento artiglieria « Legnano ». — Ferito in varie parti del corpo da una scheggia che gli asportava quasi tutta la mano destra, al momento di essere trasportato al posto di medicazione, si preoccupava dello stato dei serventi del suo pezzo domandando notizie di tutti, facendone i nomi e chiamato il suo comandante di batteria, gli consegnava le chiavi del cassone, formulando la speranza di ritornare quanto prima in batteria, presso la quale, anche con una mano sola avrebbe potuto continuare a fare il suo dovere. — M. Fort di Boeuf, 24 giugno 1940-XVIII.

Valle Luigi, da Moncalieri (Torino), soldato 3° reggimento alpini. — Durante un attacco, benchè ferito gravemente al braccio sinistro, riusciva, di notte, a portare una importante comunicazione al proprio comandante di reparto, superando, con sprezzo del pericolo, uno sbarramento di mitragliatrici nemiche. — Ristolas (Valle del Guil), 23 giugno 1940-XVIII.

Veronese Antonio di Luigi e fu Liviero Maria, da Solesino, soldato 9° reggimento bersaglieri (*alla memoria*). — Si offriva volontario per una missione esplorativa giungendo a pochi metri dal nemico che lo fulminava con una raffica di mitragliatrice. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Piccolo S. Bernardo-Le Clapey, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Zin Giovanni, da Bruà (Udine), soldato 9° reggimento bersaglieri. — Visto rovesciarsi un carro veloce per lo scoppio di una mina, accorreva spontaneamente, sotto il violento fuoco di artiglieria nemica, nel tentativo di salvare l'ufficiale pilota rimasto ferito nel carro. Desisteva dallo sforzo soltanto quando una seconda mina uccideva un ufficiale che gli si era unito e feriva un compagno. — Passo Piccolo S. Bernardo, 23 giugno 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Albini Mario fu Giuseppe e di Reantili Cesira, da Como, caporal maggiore comando divisione fanteria « Legnano ». — Scritturale del comando divisione, in un momento difficile dell'azione e di crisi nei collegamenti, interrotti da violento tiro di artiglieria, si offriva volontariamente con un altro graduato per portare un importante ed urgente ordine ai reparti in linea. Riusciva a recapitare l'ordine, attraversando una zona impervia non conosciuta e violentemente battuta dal fuoco nemico. Graduato esemplare per attività e disciplina, ha dato prova non comune di alto senso del dovere, di sprezzo del pericolo, di intelligente iniziativa. — Monte Fort du Boeuf, 24 giugno 1940-XVIII.

Albonico Angelo di Leonardo e di Pellini Emma, da Torino, tenente 1° reggimento artiglieria alpina. — Sottocomandante di batteria, trovatosi con la linea pezzi sotto prolungato fuoco di artiglieria nemica, dava esempio di calma e sprezzo del pericolo, riuscendo a limitare le perdite. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Alessandria Giovanni di Domenico e di Bollano Caterina, da Diano d'Alba (Cuneo), sottotenente 3° reggimento alpini. — Comandante di plotone mitraglieri, raggiungeva, di iniziativa, con le proprie armi, gli elementi più avanzati, per poter più efficacemente neutralizzare il violento fuoco nemico, mantenendo una calma eccezionale. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Badoglio Luigi, fu Ettore, da Milano, caporale 65° reggimento fanteria motorizzato. — Addetto alla radio presso il battaglione, mantenne costantemente il collegamento coi reparti avanzati, portando personalmente ordini e tenendo sempre informato il comando superiore e quello di artiglieria della mutevole situazione, pur sotto intenso fuoco nemico. Ferito leggermente, continuava imperterrito il suo compito fino alla fine. — Piccolo S. Bernardo-Forte di M. Traverset-Bourg S. Maurice, 21-22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Baratti Enzo di Renato e di Giusti Marietta, da Firenze, aspirante ufficiale 58° reggimento artiglieria « Legnano ». — Subalterno di una batteria violentemente battuta da artiglieria nemica che produceva gravi perdite, dimostrava sereno coraggio ed alto spirito di sacrificio, accorrendo per primo e trascinando con il suo esempio gli altri, mentre più intenso era il fuoco avversario, a raccogliere i feriti. Consigliato a non esporsi eccessivamente, rispondeva che bisognava salvare in quel momento terribile chi era impossibilitato a farlo con i propri mezzi e, impertubabile, proseguiva nell'opera intrapresa, fino a quando fu sicuro che nessuno era rimasto senza soccorso. — Monte Fort du Boeuf, 24 giugno 1940-XVIII.

Bargoni Guido di Cesare, da Castell'Arquato (Piacenza), tenente comando divisione motorizzata « Trieste ». — Durante il corso di un'aspra azione, si affriva volontariamente più volte per collegare i reparti avanzati con i loro comandi, attraversando zone sottoposte a violento bombardamento, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo — Piccolo San Bernardo-Fondo Valle Isère, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Barone Aldo di Vittorio e di Portigliati Felicina, da Giaveno (Torino), alpino 3° reggimento alpini. — Durante intenso bombardamento nemico si offriva spontaneamente di seguire il proprio comandante di pattuglia, in una ardita ricognizione, mantenendo serenità di spirito e sprezzo del pericolo. — Abries, 22 giugno 1940-XVIII.

Barral Bruno di Silvio e di Barral Marta, da Perosa Argentina (Torino), caporal maggiore 3° reggimento alpini. — Comandante di squadra mitraglieri la portava con gli elementi più avanzati per accompagnarli più efficacemente. Visti elementi nemici sul fianco si lanciava al contrattacco con pochi uomini, cooperando a catturare prigionieri. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Bauchiero Renato di Domenico e di Dulla Malvina, da Montiglio (Asti), sergente 3° reggimento alpini. — Comandante di squadra fucilieri, si lanciava più volte all'attacco di muniti ridottini nemici, incitando instancabilmente i propri uomini con la parola e con l'esempio. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Bellani Carlo, fu Domenico, da Milano, caporal maggiore 65° reggimento fanteria. — Durante tre giorni di duro combattimento in zona di alta montagna, contro posizioni ben munite e sotto intenso fuoco nemico, mantenne costantemente il collegamento fra i vari plotoni, dando prova di capacità e sprezzo del pericolo. Portò poi il suo aiuto a più feriti caduti in zona interdetta. — Piccolo S. Bernardo-Forte di M. Traverset-Fondo valle Isère, 21-22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Benso Giovenale, da Ormea (Cuneo), carabiniere 22ª sezione CC. RR. — Per tre giorni consecutivi sotto il violento fuoco dell'artiglieria e delle mitragliatrici nemiche, eseguiva numerosi servizi di porta ordini con i reparti di prima linea, dimostrando sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio e alto senso del dovere. — Zona Piccolo S. Bernardo-Porta Littoria (Aosta), 21-24 giugno 1940-XVIII.

Bernardi Edoardo, da S. Martino di Lupari (Padova), caporale maggiore 9° reggimento bersaglieri. — Comandante di squadra, incontrato il nemico, lo affrontava arditamente e col suo comportamento audace permetteva alla compagnia di proseguire, dando prova di coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. — La Roche de la bella Fache, 22 giugno 1940-XVIII.

Bersani Giuseppe di Domenico, da Bardi (Parma), sottotenente 65° reggimento fanteria. — Durante quattro giorni di combattimento contro posizioni di alta montagna, nella bufera e sotto potentissimo fuoco di sbarramento e di interdizione, si prodigò nel portare gli ordini alle varie compagnie. Riuscì inoltre a far spostare le armi di accompagnamento a brevissima distanza dalle feritoie di un forte avversario per neutralizzarle col fuoco, dando esempio di coraggio, senso del dovere, spirito di sacrificio e di iniziativa. — Piccolo S. Bernardo-Forte Traversette-Valle Isère, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Bertinat Abele di Michele e di Gai Maria, da Bobbio, alpino 3° reggimento alpini. — Componente di una pattuglia di esplorazione, assumeva volontariamente un ardito compito sotto nutrito fuoco di mitragliatrici ed artiglieria nemica, riuscendo, col personale intervento

a far svelare importanti posizioni nemiche, che, in seguito, venivano facilmente battute e fatte sgomberare. — Collette de Filly, 22 giugno 1940-XVIII.

Bisti Rodolfo, da Montepulciano (Siena), carabiniere 22ª sezione CC. RR. — Per tre giorni consecutivi, sotto il violento fuoco dell'artiglieria e delle mitragliatrici nemiche, eseguiva numerosi servizi di porta ordini con i reparti di prima linea, dimostrando sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio e alto senso del dovere. — Zona Piccolo S. Bernardo-Porta Littoria (Aosta), 21-24 giugno 1940-XVIII.

Bottasso Giovanni di Carlo e di Oliva Caterina, da Cuneo, sottotenente medico 1° reggimento artiglieria alpina. — Incurante del fuoco di fucileria e mitragliatrici e del bombardamento nemico che infuriava sul luogo, prodigava instancabilmente le sue cure ai feriti dei reparti di camicie nere ed alpini che affluivano numerosi dalla vicina prima linea, ove si svolgeva accanito combattimento. — Valpreveire Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Burelli Guido di Elcipide e di Bisaro Albina, da Dignano, caporal maggiore 9° reggimento bersaglieri. — Comandante di squadra motociclisti, malgrado le perdite subite in due giorni di combattimento, guidava i propri uomini con calma e perizia all'assalto di munita posizione nemica, che conquistava dopo dura lotta. — Piccolo S. Bernardo-Le Clapey, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Burin Giorgio di Nicolò e di Perich Emilia, da Spalato, sergente 9° reggimento bersaglieri. — Comandante di squadra, rimasto leggermente ferito al primo contatto col nemico, proseguiva nell'azione trascinando coll'esempio i propri uomini fino al raggiungimento del l'obbiettivo dando prova di tenacia e costante ardimento. — Piccolo S. Bernardo, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Busetto Battista di Silvio, da Legnago (Verona), capitano 508° battaglione mitraglieri. — Comandante di compagnia mitraglieri divisionale, assegnato al battaglione di primo scaglione, durante l'azione per la conquista del forte di Monte Traverset (Piccolo S. Bernardo) con ardita scalata, pur sotto violento fuoco di interdizione effettuato dal nemico con ogni calibro, riusciva ad appostare le proprie armi a breve distanza dalle feritoie del forte avversario, neutralizzandole col fuoco. Contribuiva in tal modo all'esito felice dell'azione. — Piccolo S. Bernardo-Forte Traversette, 21-22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Busi Marino, da Botticino Sera (Brescia), carabiniere 22ª sezione CC. RR. — Per tre giorni consecutivi, sotto il violento fuoco dell'artiglieria e delle mitragliatrici nemiche, eseguiva numerosi servizi di porta ordini con i reparti di prima linea, dimostrando sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio e alto senso del dovere. — Zona Piccolo S. Bernardo-Porta Littoria (Aosta), 21-24 giugno 1940-XVIII.

Caldarelli Pasquale di Eugenio, da Roma, soldato 65° reggimento fanteria. — Durante violenta azione durata ininterrottamente per 46 ore, provvedeva al collegamento della compagnia con i plotoni avanzati, sotto intenso tiro di interdizione, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Fu poi instancabile nel portare ordini, soccorrere feriti e dare esatte notizie sulla situazione. — Passo Piccolo S. Bernardo-Forte M. Traversette, 21-22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Carossia Giacomo fu Pietro e di Vernelli Maria, da Piossasco (Torino), alpino, 3° reggimento alpini. — Tiratore di un mortaio da 81 continuava serenamente e tenacemente il tiro, nonostante che la postazione fosse individuata e battuta da tiri avversari. Ferito, si recava al posto di medicazione solo dopo aver spostato l'arma. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Cima Umberto, da Mossa (Gorizia), sergente 9° reggimento bersaglieri. — Capo pattuglia, durante cinque giorni di dura lotta, ha trascinato i propri dipendenti all'assalto di forti posizioni nemiche, dando esempio di ardire e sprezzo del pericolo. — Passo Piccolo S. Bernardo, 21-22-23-24-25 giugno 1940-XVIII.

Curlo Giuseppe, da Romanengo (Cremona), carabiniere 22ª sezione CC. RR. — Per tre giorni consecutivi, sotto il violento fuoco dell'artiglieria e delle mitragliatrici nemiche, eseguiva numerosi servizi di porta ordini con i reparti di prima linea, dimostrando sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio e alto senso del dovere. — Zona Piccolo S. Bernardo-Porta Littoria (Aosta), 21-24 giugno 1940-XVIII.

De Donato Antonio di Pasquale e di Virginia Belli, da Ferrara, tenente 3° reggimento alpini. — Comandante di compagnia, incurante del tiro nemico, ripetutamente si spostava fra i suoi due plotoni avanzati per organizzare e vivificare l'attacco dando così ai propri dipendenti esempio di calma, ardimento e sprezzo del pericolo. — Crete d'Abries-Busco di Peimyan, 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

De Lillo Ciro di Pasquale, da Foggia, maresciallo 9° reggimento bersaglieri. — Sottufficiale di compagnia, durante tre giorni di combattimento, sotto intenso fuoco nemico si prodigava in modo esemplare per mantenere il collegamento con un plotone avanzato, portando ordini e recando importanti notizie e dando così prova di ardire, sprezzo del pericolo e attaccamento al dovere. — Passo Piccolo S. Bernardo, 21-23 giugno 1940-XVIII.

Del Pero Giuseppe fu Secondo e di Giolitto Maddalena, da S. Damiano d'Asti, sottotenente 3° reggimento alpini. — In un momento grave e delicato, guidava molto serenamente ed ordinatamente il plotone a schierarsi su posizioni fortemente battute dall'avversario e già sgombrate da altri reparti. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Ducci Giorgio fu Giancarlo, da S. Daniele Del Friuli (Udine), sergente maggiore 65° reggimento fanteria motorizzata. — Chiedeva con insistenza ed otteneva di partecipare col comando di reggimento ad un combattimento. Nelle varie fasi della lotta, attraversava ripetutamente zone intensamente battute, per portare ordini, dando esempio di ardire e sprezzo del pericolo. — Piccolo S. Bernardo-Bourg S. Maurice, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Ferraris Ferdinando, da Ostiglio Monferrato (Alessandria), caporale di sanità 3° reggimento alpini. — Caporale di sanità, compiva la sua nobile missione spingendosi ove il pericolo era più forte, pur di soccorrere i colpiti, infondendo così coraggio ai suoi dipendenti, animandoli con la parola, ma sopratutto con l'esempio. — Foresta di Peimyan, 24 giugno 1940-XVIII.

Finzi Raul di Giuseppe, da Parma, sottotenente medico 65° reggimento fanteria. — Durante i giorni nei quali il proprio battaglione veniva duramente provato, sotto il fuoco concentrato delle artiglierie nemiche, fante fra i fanti, si prodigava nell'alleviare le sofferenze dei feriti e dei congelati del battaglione, spingendosi fino alle pattuglie più avanzate, incurante del pericolo, dando esempio di virtù militari, cameratismo, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo nell'adempimento del proprio dovere. — Piccolo S Bernardo- Bourg S. Maurice, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Fiora Mario di Michele e di Raviola Angela, da Montalto Monferrato (Alessandria), caporal maggiore 1° reggimento artiglieria alpina. — Capopezzo, venutosi a trovare sotto intenso fuoco di artiglieria nemica, con calma ed esemplare sprezzo del pericolo guidava il pezzo nei vari spostamenti che effettuava con intelligente prontezza di spirito per la migliore sicurezza degli uomini e del materiale. — Valpreveire, 21 giugno 1940-XVIII.

Francipane di Regalbosco Angelo fu Calogero e di Festa Laura, da Vicenza, tenente reggimento artiglieria alpina. — Sottocomandante di batteria, dimostrava elevate doti di fermezza e di coraggio durante gli spostamenti del reparto, sotto l'infuriare del bombardamento nemico, coadiuvando il comandante di batteria e riuscendo ad effettuarli anche in momenti critici con perdite relativamente lievi. — Valpreveire, 21 giugno 1940-XVIII.

Gagliardo Roy di Francesco e di Nosenzo Letizia, da Ookland (California), sergente 3° reggimento alpini. — Dopo avere eseguito due importanti ricognizioni di cui una volontariamente, comandato nuovamente per due volte di pattuglia in zone avanzate e battute, manteneva contegno ammirevole. Comandato ancora per una ardita ricognizione, nonostante il fuoco nemico aumentasse di intensità, riusciva, in breve tempo. a raggiungere le prime case di un abitato fornendo importanti notizie. — Abries, 22-24 giugno 1940-XVIII.

Carugati Pietro di Eugenio e di Polli Piera, da Milano, tenente 3° reggimento alpini. — Aiutante maggiore di battaglione, in due giornate consecutive, in linea coi reparti avanzati, sotto intenso fuoco di artiglieria, sprezzante del pericolo, attraversava ripetutamente la zona battuta, per trasmettere ordini ed effettuare collegamenti. — Crete d'Abries-Bosco di Peimyan, 21-23 giugno 1940-XVIII.

Garza Luigi fu Lorenzo e di Stringat Filomena, da Torre Pellice, alpino, 3° reggimento alpini. — Componente di una pattuglia di esplorazione assumeva volontariamente un ardito compito sotto intenso fuoco di mitragliatrici ed artiglieria nemica, riuscendo, col personale intervento, a far svelare importanti posizioni avversarie, che in seguito venivano facilmente battute e fatte sgombrare. — Collette de Filly, 22 giugno 1940-XVIII.

Gatto Riccardo di Carlo e di Tordelli Luigia, da Pinerolo, sergente 3° reggimento alpini. — Sottufficiale radiotelegrafista, trovatosi due volte in linea con i reparti avanzati e fatto segno a violento tiro nemico, con serenità di spirito e calma esemplare, continuava ad espletare le proprie mansioni, dando ai suoi dipendenti esempio di sprezzo del pericolo e senso del dovere. — Crete d'Abries - Quota 255 - Bosco di Peimyan, 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

Ghelfi Ettore da Cremona, soldato 65° reggimento fanteria motorizzato. — Ferito in più parti del corpo da scheggie di granata, rimaneva sulla linea di fuoco, lasciando il suo posto di combattimento soltanto in seguito ad ordine di un ufficiale. Nell'allontanarsi chiedeva di essere accompagnato al posto di medicazione più vicino per poter rientrare al più presto al reparto. — Piccolo S. Bernardo-Bourg S. Maurice, 23 giugno 1940-XVIII.

Gilibert Gilberto di Eligio e di Rousil Francesca da Chiomonte (Torino), sottotenente 3° reggimento alpini. — Comandante di una pattuglia, guidava arditamente i suoi alla conquista di una posizione di alta montagna con lancio di bombe a mano, mettendo in fuga i difensori e occupando la località. — Crete de Reychane, 20 giugno 1940-XVIII.

Grossi Silvio, da Milano, caporale 9° reggimento bersaglieri. — Assumeva il comando di una squadra di cui era venuto a mancare il comandante e, continuando nell'espletamento del compito asse-

gnato, raggiungeva primo la posizione nemica che conquistava malgrado le perdite e la violenta reazione avversaria. — Piccolo S. Bernardo, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Gilardi G. Battista, da Genova, tenente 65° reggimento fanteria. — Comandante di autoreparto di battaglione, per quanto esulasse dalle proprie attribuzioni, in tre giorni di cruenta lotta per lo sfondamento e la conquista di posizioni fortificate nemiche, si prodigava ove il rischio era maggiore per partecipare volontariamente all'azione. A conoscenza che il proprio comandante di battaglione era stato gravemente ferito, sotto l'incessante micidiale fuoco nemico accorreva prontamente, riuscendo, dopo faticosi sforzi, a trarre il proprio superiore in salvo, trasportandolo al posto di medicazione più vicino, dando esempio costante di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Piccolo S. Bernardo · Bourg S. Maurice, 22-24 giugno 1940-XVIII.

Lampis Giovanni fu Francesco da Arbus (Cagliari), soldato 65° reggimento fanteria. — In quattro giorni di dura lotta contro posizioni ben munite attraversò più volte zone intensamente battute dal tiro nemico, sia per esplorare il terreno, sia per trasmettere ordini, dando prova di coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. — Piccolo S. Bernardo-Forte di M. Traverset-Bourg S. Maurice, 21-22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Lazzaretti Italo fu Oreste e di Anceschi Elvira, da Reggio Emilia, soldato 52° battaglione genio. — Radiotelegrafista addetto a stazioni radio di reparti e comandi impegnati in combattimento, si prodigava per assicurare i collegamenti, che manteneva sotto il fuoco nemico. Avuto il mezzo di trasporto colpito dal fuoco nemico, trasportava la sua stazione a spalle, continuando a montenere il collegamento. — Valle Isère, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Levi Sergio fu Salvatore e di Lanzuolo Irma, da Torino, sergente 3° reggimento alpini. — Vice comandante di plotone fucilieri avanzato, seguiva spontaneamente il proprio ufficiale in una ardita esplorazione. Sotto violento fuoco di artiglieria e mitragliatrici avversarie, raggiungeva le prime case di un paese nemico, fornendo importanti notizie. — Pelmyan, 22 giugno 1940-XVIII.

Lucantoni Virgilio di Pietro e di Calvini Maria, da Roma, tenente 58° reggimento artiglieria « Legnano ». — Aiutante maggiore di un gruppo di artiglieria, sottoposto a violento fuoco nemico, che causava numerose e gravi perdite tra gli artiglieri, volontariamente si portava lungo la strada, battuta dal fuoco, per oltre un chilometro, allo scopo di telefonare e chiedere l'invio di autoambulanze. Sempre sotto il fuoco violento, ritornava con un autocarro, trovato fermo in località riparata, e più volte personalmente trasportava su di esso i feriti più gravi. — Monte Forte du Boeuf, 24 giugno 1940-XVIII.

Lunghi Ermes, da Iolanda di Savoia (Ferrara), sergente 9° reggimento bersaglieri. — Comandante di squadra motociclisti giunto a contatto col nemico conteneva un violento contrattacco rimanendo ferito al braccio. Sopportava il dolore con stoica fermezza, lasciando il proprio reparto solo dopo ripetute ingiunzioni del comandante di plotone al quale manifestava profondo rincrescimento di non poter continuare l'azione. — Piccolo S. Bernardo, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Mannelli Giuseppe, da Prato (Firenze), caporale 65° reggimento fanteria motorizzato. — Graduato di elevato spirito guerriero, nei vari combattimenti, specialmente in momenti difficili, era di costante esempio a tutti per calma, serenità e sprezzo del pericolo. Si prodigava anche per aiutare e rincuorare i feriti e quelli colpiti da congelamento. — Piccolo S. Bernardo-Bourg S. Maurice, 22-25 giugno 1940-XVIII.

Marcellin Maggiorino, da Pragelato (Torino), caporal maggiore 3° reggimento alpini. — Comandante la squadra dei porta ordini, recapitava e faceva recapitare ordini alle compagnie avanzate sotto intenso fuoco nemico. Con il suo contegno fermo e autoritario assicurava in modo completo il recapito di tutti gli ordini. — Bosco di Pelmyan-Abries, 23-25 giugno 1940-XVIII.

Marinoni Carlo fu Felice e di De Gasperi Stella, da Milano, geniere, 52° battaglione genio. — Radiotelegrafista addetto a stazioni radio di reparti e comandi impegnati in combattimenti, si prodigava sotto il fuoco nemico per assicurare i collegamenti. Avuto il mezzo di trasporto colpito dal fuoco nemico, trasportava la sua stazione a spalle, contribuendo a mantenere il collegamento. — Valle Isère, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Mazzocchi Enrico di Nicodemo e fu Ronchi Enrichetta da Ziano (Pavia), caporale maggiore 1° reggimento artiglieria alpina. — Capopezzo, durante un prolungato bombardamento nemico, seppe tenere alla mano i propri uomini infondendo loro fiducia e calma. In occasione di una ardita e pericol sa presa di posizione, eseguita interamente con trasporto a spalla, nonostante la stanchezza del personale, col suo costante esempio riuscì ad assolvere il suo compito prima che sopraggiungesse la notte. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Maiorca Renato di Ettore e di Sarina Anzà, da Ivrea (Aosta), tenente 3° reggimento alpini. — Ufficiale ai collegamenti, in due giornate consecutive, in linea coi reparti avanzati, sotto intenso fuoco di artiglieria, sprezzante del pericolo, attraversava, ripetutamente la zona battuta, per assicurare il funzionamento dei collegamenti. — Crete d'Abries-Bosco di Pelmyan, 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

Masera Francesco, sottotenente 3° reggimento alpini. — Comandante di plotone fucilieri, nonostante il violento fuoco nemico, raggiunto l'obbiettivo, effettuava, spontaneamente l'esplorazione di un importante centro nemico. Fatto segno a fuoco di mitragliatrici, proseguiva, nella sua azione, riuscendo a fornire importanti notizie. — Pelmyan, 22 giugno 1940-XVIII.

Mazza Domenico fu Antonino e di Sanfilippo Angela, da Messina, soldato 1° centro automobilistico. — Conduttore di autoambulanza di sezione sanità di una divisione di fanteria impegnata in aspro combattimento, adempiva sereno ed instancabile il proprio compito, trasportando, su di un difficile percorso battuto dal fuoco dell'artiglieria nemica un convoglio di feriti dalla linea del fronte all'ospedale da campo retrostante. — Clavieres, 23-24-25 giugno 1940-XVIII.

Meazzi Amedeo di Annibale, da Piacenza, caporal maggiore 65° reggimento fanteria. — Durante quattro giorni di duro combattimento contro posizioni strenuamente difese, si dimostrò, caposquadra avveduto, coraggioso e ardito. Dopo aver portato il fucile mitragliatore a controbattere una feritoia di un forte avversario, in testa alla propria squadra, attraversava una zona intensamente battuta, per raggiungere l'obiettivo assegnatogli, dando esempio di coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. — Passo Piccolo S. Bernardo-M. Traverset, 21-22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Menzio Battista di Giacomo e di Sclaverano Margherita, da Isolabella (Torino), caporale 1° reggimento artiglieria alpina. — Capopezzo, venutosi a trovare sotto nutrito fuoco di artiglieria, con calma ed esemplare sprezzo del pericolo, guidava il pezzo nei vari spostamenti che effettuava con intelligente prontezza di spirito per la migliore sicurezza degli uomini e del materiale. — Valpreveire, 21 giugno 1940-XVIII.

Merlo Umberto di Michele e di Culasso Angela, da Briccherasio, caporale 3° reggimento alpini. — Comandante di squadra esploratori, seguito da solo due uomini si recava volontariamente, sotto intenso fuoco nemico, a prendere contatto con forze avversarie sistemate a difesa, allo scopo di far svelare le loro posizioni. Compiva brillantemente la sua missione, mettendo in condizione l'attaccante di battere le posizioni nemiche e farle sgomberare. — Collette de Filly, 22 giugno 1940-XVIII.

Moro Leopoldo, da Treppo Carnico (Udine), soldato 9° reggimento bersaglieri. — Di collegamento e di pattuglia, in quattro giorni di dura lotta, si è distinto per ardimento e sprezzo del pericolo, sempre presente in ogni azione ardita. — Passo Piccolo S. Bernardo-Seez (Savoia), 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

Opizzi Luigi di Severino e di Agnelli Margherita, da Coli (Piacenza) caporale 3° reggimento alpini. — Radiotelegrafista capostazione R. F. 3 per il collegameuto del battaglione con il comando settore, trovatosi due volte in linea con reparti avanzati e fatto segno a violento fuoco nemico, con serenità di spirito e calma esemplare, continuava ad espletare le proprie mansioni, dando ai suoi dipendenti esempio di sprezzo del pericolo e senso del dovere. — Crete d'Abries-Quota 2554 bosco di Pelmyan, 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

Perez Guido fu Arturo, da Palermo, capitano 65° reggimento fanteria. — Comandante di compagnia fucilieri, durante tre giorni consecutivi di accanito combattimento, guidò la propria compagnia per dieci chilometri dentro il dispositivo nemico, superando di slancio campi minati e più ordini di trincee sotto potente fuoco di interdizione e di sbarramento, dando esempio di forza d'animo, di ascendente sui propri dipendenti e di coraggio. — Piccolo S. Bernardo-Forte Monte Traverset-Fondo Valle Isère, 21-22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Poggi Giovanni di Battista, da Monza, caporal maggiore 65° reggimento fanteria. — Durante l'assalto ad un munito forte, guidava la propria squadra fin sotto le feritoie del forte stesso, riuscendo a neutralizzare il fuoco avversario e permettendo così alla compagnia di progredire con il minimo delle perdite — Piccolo S. Bernardo-Forte Monte Traverset, 21-22-23-24 giugno 1940-XVIII.

Pomponio Giovanni di Giuseppe e di Coriascò Felicita, da Torino, sottotenente 3° reggimento alpini. — Comandato per due volte di pattuglia col compito di riconoscere il terreno nei pressi di un paese e di riprendere il collegamento con il comando di compagnia, sotto intenso fuoco nemico, dimostrava perizia, serenità e sprezzo del pericolo. Comandato una terza volta con identico incarico in zona più avanzata e malgrado il martellamento dell'artiglieria, compiva con entusiasmo la missione, spinto dal desiderio di fornire nuove ed importanti notizie. — Pelmyan-Abries, 22-23 giugno 1940-XVIII.

Porazzi Emilio, di Giuseppe e di Brenco Rosa, da Torino, sottotenente 3° reggimento alpini. — In un momento grave e delicato, guidava molto serenamente e ordinatamente il suo plotone a schierarsi su posizioni fortemente battute dall'avversario e già sgomberate da altri reparti. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Pozzali Gino di Silvio, da Cremona, caporale 65° reggimento fanteria. — Durante tre giorni di duri combattimenti in alta montagna e contro posizioni ben munite dette prova di essere un ottimo capo arma. Caduto in un profondo crepaccio il treppiede della mitragliatrice, sebbene la zona fosse intensamente battuta, vi si calò malgrado fosse stato individuato ed inseguito col fuoco. Non desistette se non dopo aver recuperato il treppiede, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Piccolo S. Bernardo-M. Traverset, 22 giugno 1940-XVIII.

Quaranta Alfonso di Raffaele e di Sortelli Chiara, da Taranto, capitano 1° reggimento artiglieria alpina. Comandante di gruppo artiglieria alpina ha diretto personalmente il fuoco delle proprie batterie in appoggio di colonne operanti in settore impervio e reso più difficile dalle condizioni climatiche eccezionalmente avverse. Assolveva brillantemente il compito, spingendo avanti parte delle batterie e destando l'entusiasmo degli stessi alpini. — Colle della Croce-Colle Abries-La Montè, 20-24 giugno 1940-XVIII.

Quirino Vincenzo, da Foggia, soldato 9° reggimento bersaglieri. — Sotto violento fuoco nemico eseguiva attiva e continua azione di collegamento tra due reparti. Si offriva volontariamente per altri rischiosi incarichi dando costante prova di ardimento ed abnegazione. — Piccolo S. Bernardo, 21-23 giugno 1940-XVIII.

Rabino-Bolley Ugo, da Torino, tenente 1° reggimento artiglieria alpina. — Comandante di batteria, ripetutamente presa sotto intenso bombardamento nemico, col suo contegno calmo e sprezzante del pericolo, incuteva coraggio nei suoi dipendenti, riuscendo ad effettuare i vari spostamenti, alcuni dei quali svolti in condizioni particolarmente difficili e delicate, con perdite relativamente lievi. — Valpreverire-Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Regazzo Giuseppe, da Venezia, sottotenente 9° reggimento bersaglieri. — Aiutante maggiore in 2ª di battaglione motociclisti, in quattro giorni di combattimento, sotto il tiro violento e continuo delle mitragliatrici e della artiglieria avversaria, portava felicemente a termine rischiose missioni di ricognizioni in territorio nemico, avanti alle truppe operanti, fornendo dati precisi ed essenziali per l'avanzata del battaglione, dando esempio costante di ardimento, perizia, slancio e resistenza fisica non comune. — Piccolo S. Bernardo-Le Clapey-Villard-Seez (Savoia), 21-25 giugno 1940-XVIII.

Richieri Candido, da Brindisi, sottotenente 9° reggimento bersaglieri. — Comandante di plotone avanzato, eseguiva arditamente il compito assegnatogli, incurante del fuoco d'artiglieria e delle mitragliatrici avversarie, nonostante le perdite subite trascinava con l'esempio, il reparto contro le fortificazioni nemiche. Superatele, si lanciava all'occupazione di posizione avversaria. — Passo Piccolo S. Bernardo, 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

Rizzi Luigi, da Milano, aspirante ufficiale 65° reggimento fanteria motorizzato. — Comandante di plotone mitraglieri, sebbene menomato per congelamento, era di esempio ai propri inferiori e rimaneva col reparto fino alla fine delle ostilità, sopportando stoicamente ogni sofferenza. Veniva ricoverato d'urgenza in un ospedaletto da campo non appena il reparto raggiungeva gli automezzi. Esempio di alto spirito di sacrificio e del dovere. — Piccolo S. Bernardo-Bourg-S. Maurice, 22-25 giugno 1940-XVIII.

Robiglio Carlo fu Enrico e di De Giorgis Giuseppina, da Torino, sergente maggiore 3° reggimento alpini. — Sottufficiale di maggiorità, si offriva spontaneamente di guidare una pattuglia per ricercare una compagnia, percorrendo più volte terreno scoperto, difficile e intensamente battuto dal fuoco nemico. Resasi vana la prima ricerca, ritornava nella zona sempre battuta dal tiro nemico, dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo e senso di cameratismo. — Bosco di Pelimyan, 22 giugno 1940-XVIII.

Rosselli Venero fu Giuseppe e di Mazzurco Filippa, da Catenanova di Trapani, caporale maggiore 30° reggimento fanteria. — Pur essendo a riposo, perchè convalescente da una malattia, chiedeva di partecipare col suo reparto al combattimento, nel corso del quale rimaneva ferito. — Lac Noir, 24 giugno 1940-XVIII.

Sbrighi Guerrino di Giuseppe e di Carboni Rosa, da Cesena (Forlì), geniere 52° battaglione genio. — Radiotelegrafista addetto a stazioni radio di reparti e comandi impegnati in combattimento, si prodigava per assicurare i collegamenti, che manteneva sotto il fuoco nemico. Avuto il mezzo di trasporto colpito dal fuoco nemico, trasportava la sua stazione a spalle, continuando a mantenere il collegamento. — Valle Isère, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Stardera Bartolomeo fu Antonio e fu Carosso Teresa, da Vinovo (Torino), capitano 3° reggimento alpini — Comandante di compagnia comando di battaglione, in due giornate consecutive, incurante del fuoco nemico, attraversava ripetutamente una zona battuta per controllare ed iniziare lavori difensivi, dimostrando calma, ardimento e sprezzo del pericolo. — Grete d'Abries-Bosco di Peimyan, 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

Succo Cesare di Spirito e di Olivero Luigia, da Caselle (Torino), caporale maggiore 1° reggimento artiglieria alpina. — Capo pezzo, durante un prolungato bombardamento nemico, seppe tenere alla mano i propri uomini infondendo loro fiducia e calma. In occasione di un'ardita e pericolosa presa di posizione eseguita interamente con trasporto e spalla, nonostante la stanchezza del personale, col suo costante esempio riuscì ad assolvere il suo compito, prima che raggiungesse la notte. — Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

Tassi Agostino, da Piacenza, tenente 65° reggimento fanteria motorizzato. — Durante tre giorni di aspra azione si portava ripetutamente sotto violento fuoco nemico sulla linea di combattimento per portare ordini e per controllare le posizioni raggiunte. Attraverso zone completamente scoperte e violentemente battute manteneva costantemente il collegamento tra i reparti operanti, dando prova di ardimento, di coraggio e di senso del dovere. — Piccolo S. Bernardo-Bourg S. Maurice, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Teruzzi Giorgio di Alberto e fu Olgiati Giovanna, da Milano, caporale maggiore comando divisione fanteria « Legnano ». — Scritturale del comando di divisione, in un momento difficile dell'azione e di crisi nei collegamenti, interrotti da violento tiro di artiglieria, si offriva volontariamente con un altro graduato per portare un importante urgente ordine ai reparti in linea. Riusciva a recapitare l'ordine attraversando una zona impervia non conosciuta e violentemente battuta dal fuoco nemico. Graduato esemplare per attività e disciplina, ha dato prova non comune di alto senso del dovere, di sprezzo del pericolo, di intelligente iniziativa. — Monte Fort du Boeuf, 24 giugno 1940-XVIII.

Vacca Carlo di Maurizio, caporale 30° reggimento fanteria. — Durante un attacco, ferito alla mano sinistra da una scheggia di granata, rifiutava l'aiuto dei compagni, medicandosi da solo e sopportando stoicamente il dolore, rimaneva in linea. — Lac Noir, 24 giugno 1940-XVIII.

Vacchiano Pietro di Enrico e di Callegaro Maria, da Buia, soldato 9° reggimento bersaglieri. — Seriamente contuso ad una spalla, sopportando il dolore con stoica fermezza, rifiutava di abbandonare la linea di fuoco, trascinando con l'esempio i compagni. — Piccolo S. Bernardo, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Venneri Giuseppe, da Racalè (Lecce), carabiniere 22ª sezione CC. RR. — Per tre giorni consecutivi, sotto il violento fuoco di artiglieria e delle mitragliatrici nemiche, eseguiva numerosi servizi di porta ordini con i reparti di prima linea, dimostrando sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio e alto senso del dovere. — Zona Piccolo S. Bernardo — Porta Littoria (Aosta), 21-24 giugno 1940-XVIII.

Zannola Mario di Angelo e di Brugia Bianca, da Roma, caporale 52° battaglione genio. — Capo pattuglia, durante quattro giorni di aspri combattimenti, fu sempre di esempio ai suoi dipendenti. Incaricato di rischiose missioni le portò a termine con successo ed intelligenza, malgrado le perdite subite per violento fuoco nemico. — Passo Piccolo S. Bernardo, 21-24 giugno 1940-XVIII.

Zava Guerrino, da Vazzola (Treviso), sergente 9° reggimento bersaglieri. — Addetto ai collegamenti, sotto intenso fuoco di artiglieria e mitragliatrici si prodigava incessantemente riuscendo a mantenere intatti i collegamenti e contribuendo così a facilitare al reparto il raggiungimento degli obbiettivi. — Passo Piccolo S. Bernardo, 21-22-23 giugno 1940-XVIII.

(113)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1969.

Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787;

Veduto l'art. 3 n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse « Norme per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne » compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche per mezzo del Comitato elettrotecnico italiano. Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore il sessantesimo giorno dopo la loro pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 118. — MANCINI

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE

INDICE

CAPO I.

Norme generali

SEZIONE I. — *Conduttori e isolatori.*

Agli effetti delle presenti norme, si denominano linee elettriche quelle per trasporto di energia elettrica, ad esclusione delle linee di contatto per trazione elettrica; s'intendono per conduttori i fili e le corde della linea, servano o no al trasporto dell'energia.

Agli stessi effetti, s'intende per alta tensione quella maggiore di 600 V per corrente continua e quella maggiore di 300 V efficaci per corrente alternata; s'intende per bassa tensione quella uguale o inferiore ai valori suddetti.

Art. 2.

Tipo dei conduttori e sezioni minime.

I conduttori sia nudi sia isolati devono rispondere alle norme vigenti in materia.

I conduttori tipo alluminio devono essere impiegati sotto forma di corda; se in alluminio puro devono avere la sezione nominale non inferiore a 20 mm^2; se in lega di alluminio ad alta resistenza meccanica devono avere la sezione nominale non inferiore a 12 mm^2; se in alluminio-acciaio devono avere la sezione nominale del mantello non inferiore a 12/mm^2.

I conduttori di rame, nei casi in cui ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative, devono avere sezioni nominali non inferiori a 10 mm^2 per l'alta tensione e a 6 mm^2 per la bassa tensione, eccettuate le derivazioni a bassa tensione ai singoli consumatori per le quali è consentita una sezione nominale di 4 mm^2.

I conduttori d'altro metallo devono avere sezione tale che la loro resistenza alla trazione non sia inferiore a quella dei conduttori di rame sopraindicati, e non minori di 4 mm^2.

Art. 3.

Ipotesi di calcolo e sollecitazione ammessa per i conduttori.

I conduttori devono presentare le necessarie garanzie di resistenza meccanica.

La verifica della sollecitazione meccanica dei conduttori per le linee elettriche si deve eseguire in ciascuna delle seguenti ipotesi:

1) concomitanza di temperatura minima, da valutare a seconda delle condizioni climatiche della regione, e vento di 130 km/ora normale alla linea;

2) concomitanza di temperatura di 0°C e massimo sovraccarico di neve o di ghiaccio, da valutare a seconda delle condizioni climatiche della regione.

Quando sia il caso, la verifica deve essere fatta anche nella seguente ipotesi:

3) concomitanza di temperatura di 0°C, di manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densità 0,92, e di vento alla velocità di 65 km/ora normale alla linea.

La spinta del vento in chilogrammi per metro di lunghezza si calcola con l'espressione.

$$F = 0{,}0045\, v\, d$$

nella quale v è la velocità ammessa per il vento in km/ora, e d è il diametro del conduttore o del cerchio circoscritto alla sezione retta del conduttore o del manicotto di ghiaccio in metri.

Nelle ipotesi di calcolo sopra indicate, la sollecitazione del conduttore non deve superare la metà del carico di rottura nè i $\frac{9}{10}$ del carico al limite di elasticità.

Art. 4.

Isolatori.

I conduttori d'energia delle linee aeree devono essere fissati a isolatori.

E' consentito di appoggiare direttamente ai fabbricati o ai sostegni i conduttori permanentemente messi a terra e quelli muniti di un involucro metallico continuo, collegato con la terra. Si fa eccezione per i conduttori che servono come collegamento a terra degli scaricatori ad alta tensione, i quali devono sempre essere fissati a isolatori.

Art. 5.

Inaccessibilità dei conduttori.

I conduttori delle linee aeree non devono mai trovarsi a una altezza inferiore a 6 m sul piano di campagna.

Si fa eccezione per i terreni recinti, con accesso riservato al personale addetto all'esercizio della linea.

L'altezza minima dei conduttori deve essere assicurata anche nelle condizioni di freccia massima, quali si verificano nelle ipotesi indicate nell'art. 3 e nell'ipotesi di temperatura massima, da valutare a seconda delle condizioni climatiche della regione.

I conduttori d'energia delle linee esterne e gli apparati relativi devono essere inaccessibili dal suolo, dai tetti, dalle finestre, dai balconi, ecc., senza mezzi speciali (scale, corde, pertiche e simili) o senza scalarne i sostegni, fermo il disposto dell'art. 11.

Art. 6.

Giunzione dei conduttori.

Le giunzioni lungo i conduttori e con gli apparecchi devono soddisfare alle condizioni di conduttività e di isolamento dei conduttori medesimi; la loro resistenza meccanica non deve essere inferiore al 90 % di quella del conduttore.

SEZIONE II. — *Sostegni e fondazioni.*

Art. 7.

Ipotesi per il calcolo dei sostegni.

I sostegni devono presentare le necessarie garanzie di resistenza. La verifica della resistenza si deve effettuare in ciascuna delle seguenti ipotesi:

1) che tutti i conduttori, nelle condizioni di temperatura minima indicate al n. 1 dell'art. 3, siano integri e che conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km/ora normalmente alla linea;

2) che il sostegno sia sollecitato da uno sforzo unilaterale pari a $\frac{1}{3}$ del maggiore dei due tiri laterali esercitati dai conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) supposti integri nelle condizioni indicate al n. 1 dell'art. 3, nonchè dalla spinta esercitata da vento a 130 km/ora che colpisca il sostegno e i fili di guardia o di terra normalmente alla linea e, pure in senso normale alla linea, dai $\frac{5}{6}$ della spinta esercitata dal vento sui conduttori, esclusi quelli di guardia o di terra.

Nel caso che per speciali condizioni locali si deva temere la formazione sui conduttori di manicotti di ghiaccio, i sostegni si devono anche verificare con le seguenti ipotesi:

3) che tutti i conduttori nelle condizioni indicate al n. 3 dell'art. 3, siano integri e che conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla linea;

4) che il sostegno sia sollecitato da uno sforzo unilaterale pari a $\frac{1}{3}$ del maggiore dei due tiri laterali esercitati dai conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) supposti integri nelle condizioni indicate al n. 3 dell'articolo 3, nonchè dalla spinta esercitata da vento a 65 km/ora che colpisca il sostegno e i fili di guardia o di terra col relativo manicotto normalmente alla linea e, pure in senso normale alla linea, dai $\frac{5}{6}$ della spinta esercitata dal vento sui conduttori col relativo manicotto, esclusi quelli di guardia o di terra.

Nel caso di linee costruite con sostegni di tipo di serie (legno, cemento armato, tubi di acciaio, ecc.) con campata non superiore a 70 m, non è richiesta la verifica dei sostegni con le ipotesi 2) e 4) del presente articolo.

La spinta del vento sui sostegni si calcola con le seguenti formule:

$F = 0{,}0045\ v^2\ d\ l$ per superfici cilindriche,

$F = 0{,}007\ v^2\ S$ per superfici piane.

nelle quali:

F = spinta in kg esercitata dal vento,

v = velocità massima del vento in km/ora,

d = diametro medio in m delle superfici cilindriche colpite dal vento,

l = lunghezza in m del sostegno o membratura,

S = area in m² della superficie piana, colpita normalmente dal vento.

Per i sostegni a traliccio si devono applicare le formule suddette alla faccia esposta direttamente al vento, mentre per le faccie parallele retrostanti si devono applicare le formule stesse, ridotte nel rapporto A_0/A, essendo:

A = area totale in m² compresa nel perimetro della faccia del traliccio colpita dal vento,

A_0 = area in m² dei vuoti della faccia del traliccio.

Si può ritenere che, se F è la spinta totale esercitata sopra un sostegno a sezione quadrata da vento che spiri in direzione normale a una delle faccie, la spinta sul sostegno, quando il vento spiri secondo la diagonale della sezione, sia pari a 1,1 F.

Art. 8.

Massime sollecitazioni unitarie.

Per i diversi tipi di sostegno le sollecitazioni unitarie non devono superare i valori seguenti.

Per i pali di legno:

$\frac{1}{2}$ del carico di rottura nell'ipotesi più sfavorevole dell'art. 7.

Per i sostegni di cemento armato ordinario (quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1) e 3) dell'art. 7: quelle stabilite dalle Norme in vigore per l'accettazione dei leganti idraulici;

— nelle ipotesi 2) e 4) dell'art. 7: quelle sopra citate aumentate del 60 %.

Per i sostegni di cemento armato centrifugato (armato con tondini di acciaio aventi un carico di rottura non inferiore a 7 500 kg/cm² e con un carico di rottura del calcestruzzo di almeno 450 kg/cm²):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 500 kg/cm² per l'acciaio e 150 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 5 000 kg/cm² per l'acciaio e 300 kg/cm² per il calcestruzzo.

Per i sostegni di cemento armato vibrato (armato con tondini di acciaio aventi un carico di rottura non inferiore a 6 000 kg/cm² e con un carico di rottura del calcestruzzo di almeno 450 kg/cm²):

1) nel caso di sostegni tipo di serie eseguiti in cantiere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 000 kg/cm² per l'acciaio e 150 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 3 600 kg/cm² per l'acciaio e 300 kg/cm² per il calcestruzzo;

2) nel caso di sostegni non di serie eseguiti a piè d'opera quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 000 Kg/cm² per l'acciaio e 100 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 3 600 kg/cm² per l'acciaio e 200 kg/cm² per il calcestruzzo.

Per i sostegni tubolari di acciaio senza saldatura fabbricati con acciaio avente un carico di rottura compreso fra 5 500 e 6 500 kg/cm² (quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 000 kg/cm²;
— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 3.600 kg/cm².

Per i sostegni a traliccio:

Il limite delle sollecitazioni unitarie interne assiali delle membrature, considerando per le sollecitazioni a trazione le sezioni trasversali al netto dell'area corrispondente ai fori per i chiodi, è:

1) per membrature di *ferro omogeneo* avente carico di rottura compreso fra 3 800 e 4 500 kg/cm² (quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 1 400 kg/cm²;
— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 2 200 kg/cm²;

2) per membrature di *acciaio* avente carico di rottura compreso fra 5 500 e 6 500 kg/cm² (quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 000 kg/cm²;
— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 3 600 kg/cm².

Il limite delle sollecitazioni unitarie agli scorrimenti trasversali o longitudinali nelle membrature non deve superare i $\frac{3}{4}$ dei limiti sopraindicati per le sollecitazioni assiali.

Per la verifica delle condizioni di resistenza delle membrature compresse con possibilità d'inflessione laterale, posto:

— l la lunghezza della membratura o di un tratto della medesima, considerato come articolato a cerniera agli estremi (per i montanti si assume come valore di l la lunghezza massima, determinata dal tracciato geometrico, del tratto compreso fra due nodi consecutivi del reticolato di una stessa faccia, nella parte a maglie più grandi del tronco del sostegno che si considera);

— m il minimo raggio di girazione della sezione retta completa della membratura (quando i nodi dei reticolati di due faccie adiacenti sono alternati sopra uno stesso montante, fermo restando per l la lunghezza libera sopra indicata, si assume, come raggio di girazione m, anzichè il minimo, quello relativo all'asse baricentrico della sezione normale alla faccia che si considera);

— r la sollecitazione unitaria massima effettiva alla compressione semplice, riferita all'area totale della sezione trasversale nel punto della membratura in cui è massimo il pericolo d'inflessione laterale;

si deve procedere come indicato qui di seguito:

per le membrature di ferro omogeneo deve essere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7:

r uguale o inferiore tanto a 1 400 kg/cm² quanto a $(1\,690 - 9{,}66\,\frac{l}{m})$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 105,

r uguale o inferiore a $\frac{7\,453\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 105;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7:

r uguale o inferiore tanto a 2 200 kg/cm² quanto a $(2\,790 - 10{,}08\,\frac{l}{m})$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 105;

r uguale o inferiore a $\frac{19\,080\,000}{(l/m)^2}$ se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 105;

per le membrature di acciaio deve essere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7:

r uguale o inferiore tanto a 2 000 kg/cm² quanto a $(2\,675 - 19{,}0\,\frac{l}{m})$ kg/cm², se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 81;

r uguale o inferiore a $\frac{7\,453\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 81;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7:

r uguale o inferiore tanto a 3 600 kg/cm² quanto a $(4\,195 - 15{,}85\,\frac{l}{m})$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 81;

r uguale o inferiore a $\frac{19\,080\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm², se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 81.

Le massime sollecitazioni nelle chiodature, riferite alla sezione trasversale del gambo del chiodo o del bullone, non devono eccedere i limiti precedentemente indicati per le sollecitazioni agli scorrimenti trasversali o longitudinali.

Art. 9.

Fondazione dei sostegni.

La stabilità delle fondazioni dei sostegni o della loro infissione nelle pareti o opere murarie destinate a sopportarli, va verificata tenendo conto di tutti gli elementi sui quali è tecnicamente legittimo fare assegnamento e in specie dei seguenti elementi: resistenza al rovesciamento del blocco di calcestruzzo della fondazione considerato come monolitico; resistenza della terra alla compressione; azione della terra come peso, aderenza dei montanti di ferro del sostegno a parti di muratura o cemento armato; resistenza di piastre di fondazione metalliche o di cemento armato.

L'azione complessiva dei diversi elementi che concorrono a resistere contro il rovesciamento del sostegno deve essere tale che il momento resistente non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,50 nelle ipotesi di calcolo 1 e 3 dell'art. 7, e non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,25 nelle ipotesi di calcolo 2 e 4 dello stesso articolo.

Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede alcuna particolare prescrizione circa il rapporto fra detti momenti.

Quando la natura del terreno non consenta di tener conto, per la stabilità della fondazione, di alcun altro elemento all'infuori della resistenza al rovesciamento del peso del blocco di fondazione aumentato del peso del sostegno e del peso delle parti di terra contenute eventualmente in cavità del blocco e che insistano sopra una risega esterna del blocco stesso, il rapporto fra il momento resistente e il momento di rovesciamento non deve essere inferiore a 1,25 per le ipotesi di calcolo 1 e 3 dell'articolo 7 e a 1,10 per le ipotesi di calcolo 2 e 4 dello stesso articolo.

Art. 10.

Norme particolari per i pali di legno.

I pali di legno devono essere di essenza forte (castagno selvatico, larice, robinia e simili), oppure, se di essenza dolce, devono essere iniettati o imbevuti di sostanze adatte.

I pali di legno possono essere direttamente interrati senza blocco di fondazione.

Art. 11.

Norme contro la scalata dei sostegni.

E' vietato scalare i sostegni a chiunque non sia a ciò autorizzato per ragioni di servizio.

Ai fini dell'inaccessibilità dei conduttori di energia di cui all'art. 5, i sostegni delle linee ad alta tensione devono portare un ostacolo materiale (corde o fili spinati, punte metalliche e simili) disposto a richiamare il divieto d'accesso. L'ostacolo deve essere tale che l'accesso ai conduttori non sia possibile senza l'impiego di mezzi ausiliari, o comunque senza deliberato proposito di eluderlo.

Non è richiesta l'applicazione dell'ostacolo materiale per i sostegni metallici o di cemento armato cilindrici o troncoconici con diametro alla base di almeno 30 cm.

Ciascun sostegno di linea ad alta tensione deve portare stabilmente una chiara indicazione monitoria di pericolo di morte.

Art. 12.

Messa a terra dei sostegni.

Tutti i sostegni di ferro o di cemento armato delle condutture esterne a tensione superiore a 1 200 V devono di regola essere messi a terra.

Nel caso che i sostegni siano collegati metallicamente fra di loro a mezzo di un conduttore di terra, non è richiesta la messa a terra separata di tutti i sostegni, ma di regola si deve eseguire in media almeno una terra ogni chilometro.

Non è prevista la messa a terra dei sostegni di ferro o di cemento armato direttamente infissi nel terreno, e quella delle paline o mensole infisse nei fabbricati, quando dette paline o mensole non siano accessibili direttamente alle persone che si sporgono dalle finestre.

I tiranti metallici accessibili dei pali di legno — quando non sia evitata la possibilità di contatto con parti metalliche connesse coi gambi degli isolatori — devono essere isolati, mediante elementi di isolatori che abbiano complessivamente una tensione critica sotto pioggia non inferiore alla tensione di linea.

CAPO II.

Attraversamenti di linee elettriche

Sezione I. — *Attraversamenti con ferrovie, tramvie e filovie.*

§ I. - *Attraversamenti superiori.*

Art. 13.

Angolo dell'incrocio.

Nelle linee elettriche che si incrociano superiormente con ferrovie o tramvie in sede propria, l'angolo compreso fra l'asse della linea e quello dell'opera attraversata non deve essere inferiore a 30°.

Art. 14.

Altezza dei conduttori.

La distanza verticale minima tra i conduttori della linea elettrica e il piano del ferro, tanto nelle ipotesi di calcolo indicate all'art. 17, quanto nell'ipotesi che il conduttore sia scarico a una temperatura superiore di 60 °C alla minima di cui allo stesso art. 17, deve essere tale da consentire l'impianto delle condutture elettriche occorrenti all'esercizio ferroviario o tramviario e in ogni caso non deve essere inferiore a 12 m per ferrovie o tramvie esercitate o da esercitare elettricamente.

Nel caso di ferrovie o tramvie esercitate con altri sistemi tale altezza può, col consenso dell'organo competente del Ministero delle comunicazioni, essere ridotta a 7 m, aumentati di 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea, con l'obbligo per il concessionario della linea elettrica di aumentare l'altezza dei conduttori in conformità a quanto è prescritto nel paragrafo precedente, quando venga stabilito di applicare la trazione elettrica.

Art. 15.

Tipo dei conduttori e carico di rottura minimo.

Nella campata di attraversamento i conduttori delle linee elettriche per trasporto d'energia devono di regola essere del tipo adottato per il resto della linea.

Per linee a tensione superiore a 1 200 V corrente continua e a 500 V corrente alternata la sezione deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore a 800 kg.

Per linee a tensione minore tale limite è ridotto a 600 kg.

In possimità del mare, o in località nella quale si possa presumere l'esistenza di esalazioni corrodenti, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può esigere che vengano adottati per i fili conduttori della campata di attraversamento, in relazione alla natura del materiale, sezioni superiori a quelle sopra indicate.

Art. 16.

Giunti nella campata di attraversamento.

Sono vietati di regola i giunti nella campata di attraversamento.

In casi eccezionali, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato.

Art. 17.

Ipotesi di calcolo e sollecitazione ammessa per i conduttori.

La verifica delle sollecitazioni meccaniche nei conduttori delle campate di attraversamento si deve effettuare supponendo temperatura di — 20 °C e vento concomitante di 130 km/ora normale alla linea. Nelle località a clima molto mite, a giudizio dell'organo competente del Ministero delle comunicazioni, la temperatura è supposta uguale a — 5 °C.

Dove per le speciali condizioni locali sia da temere la formazione sui conduttori di manicotti di ghiaccio di notevole entità, si deve anche considerare l'ipotesi di temperatura di — 20 °C, di manicotto di ghiaccio dello spessore di 12 mm e densità 0,92 nonchè di vento concomitante di 65 km/ora.

La spinta del vento sui conduttori è calcolata con la formula indicata nell'art. 3.

Nelle ipotesi di calcolo sopra indicate la sollecitazione massima dei conduttori non deve superare $\frac{1}{3}$ del carico di rottura.

Per la suddetta verifica, come per quella di cui all'art. 15, si devono assumere come carichi di rottura dei conduttori sia a filo unico sia cordati quelli indicati nelle vigenti norme per i conduttori delle linee elettriche aeree.

Art. 18.

Modo di fissare i conduttori ai sostegni.

I conduttori della campata di attraversamento devono essere fissati agli appoggi in modo da impedire lo scorrimento o la caduta anche in caso di rottura di un isolatore.

A tale scopo, in caso di isolatori rigidi a perno, ogni conduttore d'energia deve essere fissato mediante due isolatori, situati in un piano normale all'asse della linea (disposizione a losanga), in guisa che, per quanto è possibile, la sollecitazione si ripartisca ugualmente tra di essi.

Può anche essere ammesso un diverso dispositivo che offra garanzia di sicurezza almeno equivalente a quello della losanga.

Nel caso invece di isolatori a catena, il conduttore d'energia deve essere fissato al sostegno mediante uno dei seguenti sistemi, con le limitazioni indicate più avanti:

1) doppia catena di sospensione (due catene in parallelo);

2) semiamarro con due catene di isolatori (formanti fra loro un angolo di circa 60°) una da ciascun lato dei sostegni di attraversamento;

3) amarro con doppia catena di isolatori dal lato della campata di attraversamento.

L'attacco con la doppia catena di sospensione e l'attacco di semiamarro sono ammessi quando il sostegno di attraversamento è in rettifilo, o quando, in corrispondenza di esso, la campata di attraversamento forma con la campata adiacente un angolo compreso fra 180° e 120° (deviazione da 0° a 60°). I sostegni devono essere costruiti in modo da tener conto delle deviazioni delle catene nel piano verticale per effetto del tiro d'angolo.

Per angoli minori di 120° si deve adottare l'attacco di amarro con doppia catena di isolatori dal lato della campata di attraversamento.

Nella doppia catena di sospensione il morsetto e, nel caso di semi amarro, ciascuno dei morsetti deve essere capace di esercitare uno sforzo di ritenuta pari alla massima sollecitazione ammessa per i conduttori nel quarto comma dell'art. 17.

Ogni isolatore a perno o ciascuna catena di isolatori a sospensione o in semiamarro deve presentare una tensione critica uguale a quella di esercizio moltiplicata per i coefficienti di sicurezza indicati nell'apposita tabella delle vigenti norme per gli isolatori.

Nelle catene di amarro il numero degli elementi deve essere superiore di una unità a quello occorrente per soddisfare alle condizioni di cui sopra.

Il complesso del dispositivo di isolamento, comprese le parti metalliche, (perni, attacchi, ecc.) deve avere un carico di rottura uguale almeno a tre volte la massima sollecitazione ammessa per i conduttori nel quarto comma dell'art. 17.

Art. 19.

Distanza dei sostegni dalla sede ferroviaria o tramviaria.

I sostegni devono essere infissi fuori della sede ferroviaria o tramviaria, a una distanza orizzontale netta non inferiore a 6 m dalla rotaia più vicina, e non inferiore a 3 m dal ciglio dell'eventuale trincea o a 2 m dal piede dell'eventuale rilevato, se la linea ferroviaria o tramviaria è rispettivamente in trincea o in rilevato.

Art. 20.

Tipi costruttivi dei sostegni e messa a terra.

I sostegni delle condutture nelle campate di attraversamento devono essere di preferenza costruiti di metallo o di cemento armato.

Sono tuttavia ammessi sostegni di legno, nel caso di attraversamenti con linee ferroviarie o tramviarie non elettrificate e delle quali non si prevede prossima l'elettrificazione, quando si tratti di linee a tensione non superiore a 15 000 V fra i fili, con conduttori di sezione complessiva non superiore a 150 mm² e in campata di attraversamento di lunghezza non superiore a 30 m. Detti pali devono essere di essenza dura, ovvero iniettati con sistemi di riconosciuta efficacia, fissati al terreno mediante struttura di ferro o di cemento armato e protetti contro il pericolo di scariche atmosferiche mediante conduttore metallico di almeno 50 mm² di sezione, disposto lungo il palo, con la estremità superiore sorpassante la cima del palo stesso e con quella inferiore in buona comunicazione con la terra.

Per i sostegni di ferro e acciaio non sono ammessi sagomati o piatti o lamiere di spessore inferiore a 5 mm, nè tubi di spessore inferiore a 4 mm, a eccezione delle diagonali tubolari in acciaio, per le quali lo spessore minimo può essere di 3 mm.

Per l'alta tensione, ciascuno dei sostegni metallici o di cemento armato della campata di attraversamento deve essere messo direttamente in buona comunicazione con la terra mediante conduttore di ferro ricotto zincato di almeno 150 mm² di sezione o di altro metallo di resistenza elettrica equivalente a quella di un conduttore di rame di almeno 50 mm² di sezione.

Per i sostegni metallici il conduttore di terra deve essere saldato o anche chiodato o bullonato al sostegno alla profondità di 10 cm dalla superficie superiore del blocco di fondazione. Per i sostegni di cemento armato il conduttore di terra deve essere connesso agli attacchi metallici degli isolatori, e deve seguire il sostegno internamente, quando questo è in cemento armato cavo, ed essere protetto contro i furti quando il sostegno è di tipo non cavo.

Il conduttore di terra deve essere connesso a un elettrodo metallico che raggiunga una profondità di almeno 1,50 m e possibilmente, ove esista, la zona permanentemente umida del terreno adiacente.

Art. 21.

Ipotesi per il calcolo dei sostegni.

I due sostegni della campata di attraversamento devono essere verificati considerando i conduttori nelle condizioni di temperatura minima indicate all'art. 17, con le seguenti ipotesi di calcolo:

1) che tutti i conduttori, tanto della campata di attraversamento quanto di quelle contigue, siano integri e che conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km/ora normale alla campata di attraversamento;

2) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate attigue a quelle di attraversamento siano rotti e che inoltre conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km/ora normale alla campata di attraversamento.

Dove, per le speciali condizioni locali, si deva temere la formazione sui fili di manicotti di ghiaccio di notevole entità, si devono anche verificare i sostegni con le seguenti ipotesi:

3) che tutti i conduttori, tanto della campata di attraversamento quanto di quelle contigue, siano integri e coperti di manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densità 0,92 e che tanto i conduttori coi relativi manicotti quanto i sostegni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla campata di attraversamento;

4) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate adiacenti a quella di attraversamento siano rotti, che i conduttori siano coperti da manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densità 0,92 e che tanto i conduttori coi relativi manicotti quanto i soste-

gni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla campata di attraversamento.

La spinta del vento si calcola con le formule indicate nell'art. 7.

In ciascuno dei quattro casi il sostegno si calcola tenendo conto, oltrechè dell'azione del vento sullo stesso, degli sforzi che i conduttori trasmettono al sostegno medesimo.

Quando i sostegni siano muniti di mensole a essi fissate rigidamente, devono essere anche verificati per le sollecitazioni a torsione. La verifica si esegue assumendo per valore del tiro unilaterale dei conduttori quello corrispondente alle ipotesi di calcolo indicate nel presente articolo e supponendo i sostegni sollecitati da un momento di torsione uguale:

a $\frac{2}{3}$ del massimo possibile momento torcente prodotto nella più sfavorevole ipotesi di rottura di tutti i conduttori, quando il numero dei conduttori non sia superiore a 3;

a $\frac{1}{2}$ di tale momento, quando il numero dei conduttori sia maggiore di 3 e non superiore a 6;

a $\frac{1}{3}$ di tate momento, quando il numero dei conduttori sia superiore a 6.

Per questa verifica le sollecitazioni devono essere calcolate tenendo conto dell'azione concomitante degli sforzi di torsione e dei corrispondenti sforzi di flessione.

Art. 22.

Massime sollecitazioni unitarie ammesse per i sostegni.

Per i diversi tipi di sostegno le sollecitazioni unitarie non devono superare i valori seguenti:

Per i pali di legno:

1/3 del carico di rottura nell'ipotesi più sfavorevole dell'art. 21.

Per i sostegni di cemento armato ordinario:

— nell'ipotesi più sfavorevole dell'art. 21: quelle stabilite dalle Norme in vigore per l'accettazione dei leganti idraulici;

Per i sostegni di cemento armato centrifugato, (armato con tondini di acciaio aventi un carico di rottura non inferiore a 7 500 kg/cm² e con un carico di rottura del calcestruzzo di almeno 450 kg/cm²):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 2 200 kg/cm² per l'acciaio e 100 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 3 300 kg/cm² per l'acciaio e 150 kg/cm² per il calcestruzzo.

Per i sostegni di cemento armato vibrato (armato con tondini di acciaio aventi un carico di rottura non inferiore a 5 000 kg/cm² e con carico di rottura del calcestruzzo di almeno 450 kg/cm²):

1) nel caso di sostegni tipo di serie eseguiti in cantiere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 500 kg/cm² per l'acciaio e 100 kg/cm² per il calcestruzzo:

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 2 700 kg/cm² per l'acciaio e 150 kg/cm² per il calcestruzzo:

2) nel caso di sostegni non di serie eseguiti a piè d'opera:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 500 kg/cm² per l'acciaio e 60 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 2 700 kg/cm² per l'acciaio e 90 kg/cm² per il calcestruzzo.

Per i sostegni di cemento armato (ordinario, centrifugato e vibrato) deve potersi accertare dall'organo competente del Ministero delle comunicazioni la corrispondenza dei pali coi dati di calcolo, specie per quanto concerne le armature metalliche.

Per i sostegni tubolari di acciaio senza saldatura fabbricati con acciaio avente un carico di rottura compreso fra 5 500 e 6 500 kg/cm²;

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 800 kg/cm²;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 2 700 kg/cm².

Per i sostegni a traliccio:

Il limite delle sollecitazioni unitarie interne assiali delle membrature, considerando per le sollecitazioni a trazione le sezioni trasversali al netto dell'area corrispondente ai fori per i chiodi, è:

1) per membrature di ferro omogeneo avente carico di rottura compreso fra 3 800 e 4 500 kg/cm²:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 200 kg/cm²;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 1 800 kg/cm²;

2) per membrature di acciaio avente carico di rottura compreso fra 5 500 e 6 500 kg/cm²:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 800 kg/cm²;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 3 100 kg/cm².

Il limite delle sollecitazioni unitarie agli scorrimenti trasversali o longitudinali nelle membrature non deve superare i $\frac{3}{4}$ dei limiti sopraindicati per le sollecitazioni assiali.

Per la verifica delle condizioni di resistenza delle membrature compresse con possibilità di inflessione laterale, posto:

— l la lunghezza della membratura o di un tratto della medesima, considerato come articolato a cerniera agli estremi (per i montanti si assume come valore di l la lunghezza massima, determinata dal tracciato geometrico, del tratto compreso fra due nodi consecutivi del reticolato di una stessa faccia, nella parte a maglie più grandi del tronco del sostegno che si considera);

— m il minimo raggio di girazione della sezione retta completa della membratura (quando i nodi dei reticolati di due faccie adiacenti sono alternati sopra uno stesso montante, fermo restando per l la lunghezza libera sopra indicata, si assume, come raggio di girazione m, anzichè il minimo, quello relativo all'asse baricentrico della sezione normale alla faccia che si considera);

— r la sollecitazione unitaria massima effettiva alla compressione semplice, riferita all'area netta della sezione trasversale nel punto della membratura in cui è massimo il pericolo di flessione laterale;

si deve procedere come indicato qui di seguito:

per le membrature di ferro omogeneo deve essere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21:

r uguale o inferiore tanto a 1 200 kg/cm² quanto a $(1\,446 - 8{,}28\,\frac{l}{m})$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 105;

r uguale o inferiore a $\frac{6\,360\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 105:

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21:

r uguale o inferiore tanto a 1 800 kg/cm² quanto a $(2\,325 - 8{,}408\,\frac{l}{m})$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 105:

r uguale inferiore a $\frac{15\,900\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 105;

per le membrature di acciaio deve essere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21:

r uguale o inferiore tanto a 1 800 kg/cm² quanto a $(2\,290 - 16{,}3\,\frac{l}{m})$ kg/cm², se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 81;

r uguale o inferiore a $\frac{6\,360\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm², se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 81;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21:

r uguale o inferiore tanto a 3 100 kg/cm² quanto a $(3\,578 - 13{,}5\,\frac{l}{m})$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 81;

r uguale o inferiore a $\frac{16\,300\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm², se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 81.

Le massime sollecitazioni nelle chiodature, riferite alla sezione trasversale del gambo del chiodo o del bullone, non devono eccedere i limiti precedentemente indicati per le sollecitazioni agli scorrimenti trasversali o longitudinali.

Le sollecitazioni unitarie indicate sopra valgono per il caso che la distanza del sostegno dalla più vicina rotaia, sia non inferiore a $(h + 2)$ m (essendo h l'altezza fuori terra del sostegno in metri). Quando tale distanza, sempre rispettata la distanza minima di 6 m dalla più vicina rotaia, sia minore di $(h + 2)$ m le sollecitazioni unitarie ammesse per le ipotesi 2 e 4 dell'art. 21 si devono ridurre del 25 %.

Nel caso di sostegni muniti di mensole a essi fissate rigidamente, per i quali è richiesta la verifica alla torsione come precisato nell'ultimo comma dell'art. 21, le sollecitazioni nelle membrature non devono superare i limiti fissati nello stesso articolo per le ipotesi 2 e 4.

Art. 23.

Fondazione dei sostegni.

La stabilità della fondazione dei sostegni o della loro infissione nelle pareti od opere murarie destinate a sopportarli si deve verificare tenendo conto di tutti gli elementi sui quali è tecnicamente legittimo fare assegnamento e in specie: resistenza al rovesciamento del blocco di calcestruzzo della fondazione considerato come monolitico; resistenza della terra alla compressione; azione della terra come peso; aderenza dei montanti di ferro del sostegno a parti di muratura o cemento armato; resistenza di piastre di fondazione metalliche o di cemento armato.

L'azione complessiva dei diversi elementi che concorrono a resistere contro il rovesciamento del sostegno deve essere tale che il momento resistente non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,75 nelle ipotesi di calcolo 1 e 3 dell'art. 21 e non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,50 nelle ipotesi di calcolo 2 e 4 dello stesso articolo.

Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede nessuna particolare prescrizione circa il rapporto fra detti momenti.

Quando la natura del terreno non consenta di tener conto per la stabilità della fondazione di nessun altro elemento all'infuori della resistenza al rovesciamento del peso del blocco di fondazione, aumentato dal peso del sostegno e dal peso delle parti di terra contenute eventualmente in cavità del blocco e che insistano sopra una risega esterna del blocco stesso, il rapporto fra il momento resistente e il momento di rovesciamento non deve essere inferiore a 1,50 per le ipotesi di carico 1 e 3 dell'art. 21 e a 1,25 per le ipotesi di carico 2 e 4 dello stesso articolo.

Quando la distanza minima orizzontale dei sostegni di attraversamento della più vicina rotaia è inferiore a $(h + 2)$ m i rapporti fra i momenti resistenti e quelli di rovesciamento devono essere uguali a quelli indicati per le ipotesi 1 e 3 anche nel caso delle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21.

Art. 24.

Linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.

I fili aerei telefonici, telegrafici, per segnalazioni, per comandi a distanza e simili, in servizio di linee elettriche, devono, negli attraversamenti con ferrovie e tramvie, soddisfare alle disposizioni contenute nei precedenti articoli da 13 a 23, salvo che il carico di rottura dei conduttori (art. 15) può essere limitato a 600 kg e che gli isolatori dei conduttori devono essere del tipo per esterno per tensione d'esercizio di almeno 1 000 V, vale a dire tali da resistere per un minuto alla tensione di 12 000 V sotto pioggia CEI.

Per il calcolo dei sostegni è da supporre la rottura di tutti i conduttori in una delle due campate adiacenti all'attraversamento, se i conduttori stessi non superano il numero di 4, ed è da supporre la rottura di 4 conduttori, se il numero dei conduttori è maggiore di 4.

Le prescrizioni precedenti sono valide sia per conduttori di linee di telecomunicazione appoggiati in tutto o in parte del loro percorso su sostegni di linee elettriche, sia per linee di telecomunicazione su palificazioni completamente separate.

In questo ultimo caso però, quando l'attraversamento è costituito unicamente da conduttori di linee di telecomunicazione, e semprechè vi sia una sufficiente distanza in ogni senso fra le dette linee di telecomunicazione e le linee elettriche, sono concesse le attenuazioni seguenti: l'altezza minima del filo più basso può essere ridotta a 7 m sopra il piano del ferro, ma a non meno di 2 m dal conduttore più alto delle linee elettriche in servizio della ferrovia o tramvia; gli isolatori devono essere almeno del tipo ammesso per le linee a bassa tensione.

§ II. — *Attraversamenti inferiori.*

Art. 25.

Protezione contro contatti accidentali.

Le linee elettriche che sottopassino ferrovie o tramvie in sede propria devono essere inaccessibili ai sensi dell'art. 5 e non devono presentare pericolo di contatti accidentali, anche con gli utensili di lavoro, per le persone che provvedono alla normale manutenzione dei manufatti.

Quando tali pericoli esistano, i conduttori devono essere protetti con solidi ripari o involucri, i quali possono anche essere fissati, con graffe o ganci di ferro, ai manufatti di muratura, ai piedritti e ai volti.

I ripari ed involucri devono essere prolungati per almeno 2 m da ciascun lato del manufatto ferroviario o tramviario, e, se metallici, devono essere messi in buona comunicazione con la terra.

Nel caso di linee a tensione non superiore a 1 200 V corrente continua e 500 V corrente alternata, in luogo dell'uso di ripari ed involucri, è ammessa l'adozione di conduttori isolati in modo da poter sostenere sicuramente e continuamente una tensione doppia di quella di esercizio.

Art. 26.

Sostegni.

I sostegni adiacenti al sottopassaggio, quando abbiano dalla più vicina rotaia una distanza inferiore a $(h + 2)$ mc. essendo h l'altezza fuori terra del sostegno in m), devono essere

calcolati e costruiti secondo le norme degli art. 19, 20, 21, 22, 23.

I conduttori sottopassanti la ferrovia o la tramvia, fermo restando il disposto dell'art. 25, possono essere sostenuti da isolatori o da strutture fissate ai manufatti ferroviari o tramviari. In tal caso i due sostegni adiacenti al sottopassaggio devono essere calcolati e costruiti secondo le norme degli articoli 19, 20, 21, 22, 23.

§ III. — *Attraversamenti sotterranei con cavi elettrici.*

Art. 27.

Distanza dei sostegni.

I sostegni adiacenti agli attraversamenti sotterranei con cavi elettrici devono essere di regola disposti a distanza non inferiore in linea d'aria a ($h + 2$) m dalla più vicina rotaia (essendo h l'altezza fuori terra del sostegno in m).

Art. 28.

Posa dei cavi elettrici.

Quando i cavi sono interrati in una strada o in un fosso o in un cunicolo preesistente sottopassanti la ferrovia o tramvia, devono essere collocati a non meno di 0,50 m sotto la strada o il letto del fosso o del cunicolo, e opportunamente protetti contro eventuali azioni meccaniche, chimiche ed elettrolitiche.

Negli altri casi i cavi sono disposti entro adatti tubi o canali, situati di regola a profondità non minore di 1,50 m, misurata fra il piano del ferro e il piano tangente superiore del tubo o canale.

I tubi o canali devono essere robusti come richiede la sicurezza dell'esercizio della ferrovia o tramvia e essere adeguatamente prolungati fuori della sede ferroviaria o tramviaria.

In circostanze speciali, come nel caso di dubbia consistenza del terreno, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può prescrivere che la suddetta profondità di posa dei canali o tubi sia aumentata.

I canali e i tubi, se praticabili, devono avere gli accessi difesi da chiusure munite di serrature a chiave.

§ IV. — *Attraversamenti, anche nell'interno degli abitati, con ferrovie e tramvie estraurbane su strade ordinarie, con tramvie urbane e con filovie.*

Art. 29.

Norme speciali.

Per gli attraversamenti, anche nell'interno degli abitati, con ferrovie e tramvie estraurbane su strade ordinarie anche se con sede distinta da quella del carreggio, con tramvie urbane e con filovie, sono consentite le attenuazioni seguenti:

a) l'altezza del conduttore più basso della campata di attraversamento può essere limitata a 8 m sul piano del ferro nel caso di ferrovie o tramvie elettrificate o di prossima elettrificazione e a 8,50 m sul piano stradale in corrispondenza alla linea di contatto nel caso di filovie; ad ogni modo la distanza del detto conduttore da quello più alto delle linee elettriche in servizio della ferrovia, tramvia o filovia deve essere uguale a 1 m più 1,5 cm per ogni chilovolt, con un minimo di 2 m.

Nel caso di tramvie o filovie esercitate con materiale rotabile a due piani le eventuali maggiori altezze occorrenti devono essere stabilite dall'organo competente del Ministero delle comunicazioni.

Per ferrovie o tramvie non elettrificate l'altezza minima suddetta può essere di 7 m aumentata di 1,5 cm per ogni chilovolt, con l'obbligo per il concessionario della linea elettrica di portare l'altezza suddetta ai valori indicati nei comma precedenti qualora tali ferrovie o tramvie venissero elettrificate.

b) i sostegni della campata di attraversamento devono essere impiantati a una distanza orizzontale netta non minore di 6 m dalla più vicina rotaia in caso di ferrovia o tramvia e non minore di 4 m dal più vicino filo di contatto in caso di filovia e ad ogni modo ad una distanza orizzontale netta non inferiore a 3 m dal prossimo ciglio della trincea o di 2 m dal piede del rilevato. Nell'interno degli abitati le dette distanze minime di 6 m e 4 m possono essere ridotte a 2 m per le ferrovie e tramvie ed a 3 m per le filovie.

c) nell'interno degli abitati i conduttori della campata di attraversamento possono essere sostenuti da adatti isolatori fissati ai muri delle costruzioni direttamente o a mezzo di paline o mensole le quali sono da calcolare con le norme di cui agli articoli 21 e 22.

d) per gli attraversamenti sotterranei la profondità minima dei tubi o canali contenenti i conduttori o i cavi, misurata fra il piano del ferro della ferrovia o tramvia o il piano stradale della filovia ed il piano tangente superiore ai suddetti tubi o canali, può essere ridotta a 1 m.

SEZIONE II. — *Attraversamenti con funicolari e con funivie.*

Art. 30.

Applicabilità delle norme.

Per gli attraversamenti di linee elettriche con funicolari e con funivie in servizio pubblico vale, in quanto applicabile, il combinato disposto degli articoli 15 a 23, 31 e 32.

Art. 31.

Attraversamenti superiori e inferiori con funicolari e con funivie in servizio pubblico.

a) Per attraversamenti superiori, la tesata sovrapassante la funicolare o la funivia in servizio pubblico deve essere costituita da conduttori cordati oppure da conduttori sostenuti da corda d'acciaio mediante opportuni attacchi a breve distanza fra loro.

In questo secondo caso, le corde portanti vanno considerate per il calcolo con le stesse ipotesi stabilite per i conduttori.

Le corde conduttrici o portanti devono essere fissate ad ogni sostegno mediante due isolatori o due catene di isolatori.

L'angolo di attraversamento non deve essere minore di 80°.

Quando si tratti di funicolari, il conduttore più basso si deve trovare a una distanza dal piano del ferro, misurata secondo la normale al piano stesso, non inferiore a 7 m più 1,5 cm per ogni chilovolt e a una distanza dal conduttore più alto dell'eventuale linea elettrica in servizio della funicolare non inferiore a 2 m.

Quando si tratti di funivie la distanza del conduttore più basso dall'organo più alto della funivia sottostante all'attraversamento o, se tale organo è mobile, dalla possibile sua posizione più alta, non può essere minore di 4 m.

La distanza fra le parti più sporgenti dei sostegni dell'attraversamento e la proiezione orizzontale dell'organo più vicino, fisso o mobile, della funivia non deve essere inferiore a 4 m.

b) Per attraversamenti inferiori con funicolari valgono le stesse norme degli attraversamenti inferiori con ferrovie e tramvie (art. 25 e 26).

Per attraversamenti inferiori con funivie l'angolo di attraversamento non deve essere minore di 80°.

La linea elettrica nella campata di attraversamento deve essere protetta da un robusto e adeguato riparo messo a terra, a meno che sia possibile ottenere telefonicamente la messa fuori tensione a richiesta del personale addetto alla funivia.

Il punto più alto dell'organo di protezione e dei relativi sostegni deve distare almeno 4 m dall'organo più basso, fisso o mobile, della funivia.

Art. 32.

Attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio pubblico di linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.

Per gli attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio pubblico, di linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche, valgono le norme degli articoli 30 e 31 e, in quanto applicabili, quelle degli art. 16 a 24.

Art. 33.

Attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio privato per trasporto di persone.

Per gli attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio privato in cui vengono trasportate persone, sia pure solamente per servizio della funicolare o funivia, valgono le stesse norme stabilite dagli art. 30 e 31 per le funicolari o funivie in servizio pubblico.

Art. 34.

Attraversamenti con funicolari in servizio privato per trasporto esclusivo di merci.

Per gli attraversamenti con funicolari in servizio privato per esclusivo trasporto di merci valgono le norme stabilite dagli articoli 30 e 31 per le funicolari in servizio pubblico.

Tuttavia per tali attraversamenti le distanze di rispetto in altezza e larghezza possono essere diminuite di 1,50 m in confronto a quello delle norme suddette.

Art. 35.

Attraversamenti con funivie in servizio privato per trasporto merci.

I conduttori della linea elettrica che attraversino superiormente la funivia devono, nella campata di attraversamento, soddisfare alle norme degli art. 16 e 17.

Tuttavia il carico di rottura può essere ridotto a 600 kg e le distanze di rispetto in altezza e in larghezza possono essere diminuite di 1,50 m rispetto a quelle indicate nell'art. 31.

Se la campata della funivia non interessa abitati o opere pubbliche, è sufficiente mettere a terra gli organi della funivia in corrispondenza dei due cavalletti adiacenti alla campata stessa. Se invece sono interessati abitati o opere pubbliche si devono proteggere le funi della funivia con un sistema di aste rigide, parafili, messe a terra o con rete di protezione messa a terra, a seconda dei casi.

Per gli attraversamenti inferiori è ammesso l'attraversamento aereo, semprechè nessun organo conduttore fisso o mobile (o sporgente da quello mobile) della funivia possa venire a distanza dai fili sotto tensione della linea elettrica minore di 2 m aumentati di 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea elettrica stessa.

Art. 36.

Attraversamenti con funivie in servizio privato esercite dal concessionario della linea elettrica.

Per gli attraversamenti di linee elettriche con funivie esercite dal concessionario della linea elettrica, quando le funivie medesime sovrapassano, in corrispondenza dell'attraversamento, aree a disposizione di terzi, valgono le norme del terzo e quarto comma dell'art. 35.

Non sono sottoposti all'osservanza di norme speciali gli altri casi di attraversamento di funivie con linee elettriche dello stesso concessionario.

SEZIONE III. — *Attraversamenti con strade e corsi d'acqua navigabili.*

Art. 37.

Applicabilità delle norme.

Nel caso di linee elettriche o di linee di telecomunicazione al servizio delle stesse, sovrapassanti autostrade o autocamionali, strade statali, provinciali o anche strade comunali considerate di notevole importanza dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, o corsi d'acqua navigabili, si devono applicare le norme degli art. da 2 a 12, salvo quanto è disposto negli articoli da 38 a 46.

Art. 38.

Altezza dei conduttori.

La distanza verticale minima fra il conduttore più basso della linea e il piano stradale, o il livello massimo dell'acqua, tanto nelle ipotesi di calcolo indicate all'art. 8 quanto nell'ipotesi che il conduttore sia scarico a una temperatura superiore di 60 °C a quella minima, non deve essere inferiore a 6 m per la bassa tensione e a 7 m aumentati di 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea, col minimo di 8 m, per l'alta tensione.

Per i corsi d'acqua con passaggio di velieri l'altezza è prescritta dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 39.

Sezione dei conduttori.

Nella campata di attraversamento si deve di regola usare lo stesso tipo di conduttore adottato per il resto della linea.

La sezione del conduttore deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore ai seguenti limiti.

Per le autostrade, autocamionali e strade statali:

800 kg per linee con tensione superiore a 1 200 V corrente continua e a 500 V corrente alternata;

600 kg per linee a tensioni minori.

Per le strade provinciali e per le strade comunali di notevole importanza:

600 kg per linee con tensione superiore a 1 200 V corrente continua e a 500 V corrente alternata;

400 kg per linee a tensioni minori.

In prossimità del mare, o in località nelle quali si possa presumere l'esistenza di esalazioni corrodenti, l'organo competente del Ministero dei lavori pubblici può prescrivere che vengano adottati per i conduttori della campata di attraversamento, in relazione alla natura del materiale, sezioni superiori a quelle sopraindicate.

Art. 40.

Calcolo dei conduttori e modo di fissarli ai sostegni.

Il calcolo dei conduttori deve essere eseguito secondo le norme dell'art. 17.

I dispositivi per fissare i conduttori ai sostegni devono rispondere alle norme dell'art. 18.

Art. 41.

Giunti nella campata di attraversamento.

Sono vietati, di regola, i giunti nella campata di attraversamento.

In casi eccezionali l'organo competente del Ministero dei lavori pubblici può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvati.

Art. 42.

Tipi costruttivi dei sostegni e messa a terra.

I sostegni delle condutture, nelle campate di attraversamento, devono di preferenza essere costruiti di metallo o di cemento armato.

Sono tuttavia ammessi sostegni di legno, quando trattisi di linee a tensione non superiore a 15 000 V fra i fili e con conduttori di sezione complessiva non superiore a 150 mm^2 e lunghezza della campata di attraversamento non superiore a 30 m. Detti sostegni devono però essere di essenza dura ovvero iniettati con sistemi di riconosciuta efficacia, infissi nel terreno mediante struttura di ferro o di cemento armato e protetti contro il pericolo di scariche atmosferiche mediante conduttore metallico di almeno 50 mm^2 di sezione, disposto lungo il palo, con l'estremità superiore sorpassante la cima del palo stesso e con quella inferiore interrata.

Per i sostegni di ferro e acciaio non sono ammessi sagomati o piatti o lamiere di spessore inferiore a 5 mm., nè tubi di spessore inferiore a 4 mm, ad eccezione delle diagonali tubolari di acciaio, per le quali lo spessore minimo può essere di 3 mm.

Per linee ad alta tensione, ciascuno dei sostegni metallici o di cemento armato della campata di attraversamento deve essere messo direttamente in buona comunicazione con la terra, secondo le norme dell'art. 20.

Art. 43.

Calcolo dei sostegni.

La verifica dei sostegni della campata di attraversamento deve essere fatta, qualunque sia il tipo del sostegno e la lunghezza della campata, tenendo conto di quanto è prescritto nell'art. 7, supposta però la temperatura minima di — 20 °C.

I limiti di sollecitazione sono quelli indicati nell'art. 8.

Art. 44.

Distanza dei sostegni dalla sede stradale o dal corso d'acqua.

La distanza del sostegno dal ciglio della strada, o dalla scarpata per le strade in trincea, o dal bordo corrispondente al livello di morbida normale del corso d'acqua, non deve essere, di regola, inferiore all'altezza fuori terra del sostegno stesso.

Può essere concessa dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici una distanza minore, e in casi particolari anche la infissione nella sede stradale, ma in tali casi, quando si tratti di autostrade e strade statali, i sostegni devono rispondere alle prescrizioni degli articoli 21, 22 e 23.

Quando la strada è in rilevato e l'altezza di questo è tale che il sostegno cadendo non può raggiungere il ciglio stradale, la distanza del sostegno dal ciglio stesso può essere inferiore all'altezza fuori terra del sostegno.

E' vietato di regola l'impianto di sostegni sulle sommità arginali e sulle scarpate, tanto interne che esterne, degli argini, nonchè in campagna o in golena a una distanza netta minore di 5 m dall'unghia degli argini. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni che al riguardo possono essere impartite dall'organo competente sopraindicato.

Art. 45.

Attraversamenti inferiori o sotterranei.

Per gli attraversamenti inferiori o sotterranei valgono le norme degli articoli 25, 26, 27 e 28, salvo che la distanza fra i tubi o i canali contenenti i cavi e il piano stradale è ridotta a 1 m.

Art. 46.

Linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.

Le linee aeree di telecomunicazione in servizio di linee elettriche devono, negli attraversamenti con strade e corsi d'acqua, essere considerate come linee elettriche. Esse devono pertanto corrispondere alle norme degli articoli da 37 a 45, salvo che il carico di rottura minimo dei conduttori è limitato a 600 kg anche per le autostrade e le strade statali.

Sono in tal caso da considerare come linee a bassa tensione le linee di telecomunicazione con fili che non appoggino in nessun punto del loro percorso su sostegni di linee elettriche ad alta tensione, nè siano paralleli, a breve distanza, a linee elettriche ad alta tensione, nè sottostanti a queste. Sono pure da considerare come linee a bassa tensione le linee di telecomunicazione quando i fili sottopassino linee elettriche ad alta tensione, ove queste rispondano alle prescrizioni di cui alla seguente Sezione IV.

SEZIONE IV. — *Attraversamenti con linee di telecomunicazione.*

Art. 47.

Applicabilità delle norme.

Negli incroci di linee elettriche con linee di telecomunicazione in servizio pubblico si devono osservare le norme degli articoli da 2 a 12, salvo quanto è disposto nei seguenti articoli da 48 a 58.

Art. 48.

Posizione della linea.

La linea elettrica si deve preferibilmente collocare superiormente alla linea di telecomunicazione.

Art. 49.

Distanza dei conduttori.

Nel punto d'incrocio di una linea elettrica con una linea di telecomunicazione la distanza minima fra i conduttori delle due linee, nelle condizioni più sfavorevoli di temperatura e di sovraccarico, deve essere pari ad almeno 1 m più 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea elettrica.

Art. 50.

Sezione dei conduttori.

Nella campata di attraversamento si deve di regola usare il tipo di conduttore adottato per il resto della linea.

Per le linee a tensione superiore a 1 200 V corrente continua e a 500 V corrente alternata la sezione dei conduttori, nella campata di attraversamento, deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore a 600 kg. Per tensioni minori, il carico di rottura può essere ridotto a 400 kg.

In prossimità del mare, o in località nelle quali si possa presumere l'esistenza di esalazioni corrodenti, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può prescrivere che vengano adottati per i conduttori della campata di attraversamento, in relazione alla natura del materiale, sezioni superiori a quelle sopra indicate.

Art. 51.

Calcolo dei conduttori e modo di fissarli ai sostegni.

Il calcolo dei conduttori deve essere eseguito secondo le norme dell'art. 17.

I dispositivi per fissare i conduttori ai sostegni devono rispondere alle norme dell'art. 18.

Art. 52.

Giunti nella campata di attraversamento.

Sono vietati, di regola, i giunti nelle campate di attraversamento.

In casi eccezionali, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato.

Art. 53.

Tipi costruttivi dei sostegni e messa a terra.

I sostegni delle condutture, nelle campate di attraversamento, devono di regola essere costruiti di metallo o di cemento armato.

Sono tuttavia ammessi sostegni di legno quando si tratti di linee a tensione non superiore a 15 000 V fra i fili, con conduttori di sezione complessiva non superiore a 150 mm^2 e campata di attraversamento di lunghezza non superiore a 30 m. Devono però essere di essenza dura ovvero iniettati con sistemi di riconosciuta efficacia, infissi nel terreno mediante struttura di ferro o di cemento armato e protetti contro il pericolo di scariche atmosferiche mediante conduttore metallico di almeno 50 mm^2 di sezione, disposto lungo il palo, con l'estremità superiore sovrapassante la cima del palo stesso e con quella inferiore interrata.

Per i sostegni di ferro e acciaio non sono ammessi sagomati o piatti o lamiere di spessore inferiore a 5 mm. nè tubi di spessore inferiore a 3 mm.

Ciascuno dei sostegni metallici o di cemento armato della campata di attraversamento deve essere messo direttamente in buona comunicazione con la terra, secondo le norme dell'art. 20.

Art. 54.

Calcolo dei sostegni.

La verifica dei sostegni della campata di attraversamento deve essere fatta, qualunque sia il tipo del sostegno e la lunghezza della campata, tenendo conto di quanto è prescritto nell'art. 7, supposte però le condizioni di temperatura di cui all'art. 17.

I limiti di sollecitazione sono quelli ammessi nell'art. 22, salvo per i pali di legno, per i quali la massima sollecitazione, nelle ipotesi 2 e 4 previste dall'art. 7, non deve superare la metà del carico di rottura.

Art. 55.

Distanza dei sostegni dai fili telegrafici e telefonici.

La distanza netta orizzontale di ciascun sostegno della campata di attraversamento dal filo telegrafico o telefonico più vicino non deve essere inferiore a 2 m.

Art. 56.

Tipo dei conduttori.

Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1 200 V corrente continua o di 500 V corrente alternata, per le quali è ammesso l'uso di filo isolato con gomma, carta e tessili impregnati. E' ammesso anche, qualunque sia la tensione della linea, di far uso di cavi.

Nei vari casi si applicano le seguenti norme:

a) quando la linea elettrica è in conduttori nudi:

— se la linea telegrafonica attraversata non è in cavo, valgono le norme degli articoli 48 a 55;

— se la linea telegrafonica attraversata è in cavo, per attraversamenti superiori è richiesta l'applicazione dei soli articoli 50 e 51, e per attraversamenti inferiori è richiesta l'applicazione delle sole disposizioni generali contenute nel Capo I;

b) quando la linea elettrica è in fili isolati, qualunque siano le condizioni e la posizione della linea telegrafonica, è richiesta solo l'applicazione degli articoli 17, 49, 50 e 52, ma il carico di rottura di cui all'art. 50 è ridotto a 350 kg.;

c) quando la linea elettrica è in cavo, qualunque siano le condizioni della linea telegrafonica, per attraversamenti superiori la sollecitazione massima della fune di sostegno del cavo stesso non deve superare $\frac{1}{3}$ del carico di rottura; per attraversamenti inferiori è richiesta solo l'applicazione delle disposizioni generali contenute nel Capo I.

Art. 57.

Linee sotterranee.

Nei casi di attraversamento di linee elettriche con linee di telecomunicazione in cui una delle due linee sia interrata in corrispondenza dell'attraversamento, i sostegni terminali del tratto interrato devono, possibilmente, trovarsi ad una distanza dalla linea aerea incrociata non minore di 6 m.

Art. 58.

Conduttori di guardia.

Se la linea elettrica è provvista di un filo di guardia esso deve presentare un carico di rottura non minore di quello minimo prescritto per i conduttori di energia.

Il filo di guardia deve essere fissato a ciascuno dei sostegni di attraversamento con morsetti aventi uno sforzo di ritenuta pari al tiro massimo ammesso per il detto filo.

Art. 59.

Linee di telecomunicazione.

I fili aerei telefonici o telegrafici, in servizio di linee elettriche ad alta tensione, devono soddisfare alle stesse norme stabilite per i conduttori delle linee medesime.

Il carico di rottura può essere ridotto a 400 kg per i fili delle linee di telecomunicazione che non appoggiano in alcun punto del loro percorso su sostegni di linee elettriche ad alta tensione nè siano paralleli, a breve distanza, a linee elettriche ad alta tensione, nè sottostanti a queste. La stessa riduzione è consentita quando i fili sottopassino linee elettriche ad alta tensione dove queste rispondano alle prescrizioni di cui alla presente Sezione IV.

SEZIONE V. — *Attraversamenti con linee elettriche e con linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.*

Art. 60.

Applicabilità delle norme.

Nel caso in cui linee elettriche o linee di telecomunicazione e di segnalazione in servizio di linee elettriche, attraversino altre linee elettriche o linee di telecomunicazione e di segnalazione in servizio di linee elettriche, si applicano le norme degli articoli da 2 a 12, salvo quanto è disposto nei seguenti articoli da 61 a 65.

Le linee di contatto di ferrovie, tramvie e filovie sono da considerare alla stregua delle altre linee elettriche quando siano sovrapassate da linee elettriche esercitate dalla stessa azienda ferroviaria, tramviaria o filoviaria.

Art. 61.

Posizione rispettiva delle due linee.

La linea a tensione più elevata si deve preferibilmente collocare al livello superiore e deve avere uno dei sostegni possibilmente situato in prossimità dell'incrocio.

Art. 62.

Distanza minima fra i conduttori.

La distanza minima fra i conduttori delle due linee al punto d'incrocio, nelle condizioni più sfavorevoli per effetto della temperatura e del sovraccarico, non deve essere inferiore a 1 m aumentato di 1,5 cm per ogni chilovolt della linea a tensione maggiore.

Art. 63.

Sezione dei conduttori.

Per le linee a tensione superiore a 1 200 V corrente continua e a 500 V corrente alternata, la sezione dei conduttori deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore a 600 kg.

Art. 64.

Modo di fissare i conduttori ai sostegni.

I conduttori della campata di attraversamento devono essere fissati secondo le norme dell'art. 18.

Art. 65.

Attraversamenti con cavi elettrici.

Nel caso in cui una delle linee nella campata di attraversamento sia eseguita con cavo elettrico con rivestimento metallico in buona comunicazione con la terra, non è richiesta l'osservanza delle norme degli articoli da 60 a 64.

CAPO III.

Parallelismi

Art. 66.

Parallelismo con ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e funivie.

Il parallelismo di linee elettriche con ferrovie, tramvie, filovie o funicolari è ammesso senza particolari prescrizioni purchè vi sia una distanza netta maggiore di $(h+2)$ m (essendo h l'altezza fuori terra del sostegno) fra le basi dei sostegni e la più vicina rotaia, e, nel caso di ferrovia in trincea o in rilevato, una distanza netta maggiore di h fra le basi dei pali ed il ciglio della trincea o il piede del rilevato.

È tuttavia ammesso di ridurre detta distanza fino a 3 m dal ciglio della trincea e fino a 2 m dal piede del rilevato o dalle eventuali opere annesse, purchè le sollecitazioni e le dimensioni dei pali siano verificate secondo gli articoli da 21 a 23:

a) nel solo senso trasversale, quando la distanza dalle rotaie o dal più vicino filo di contatto sia maggiore di h;

b) tanto nel senso trasversale quanto nel longitudinale quando tale distanza sia minore di h, ma sempre maggiore di 6 m.

Il parallelismo in corrispondenza di ponti metallici o in muratura o di altre opere d'arte si può effettuare, previo il consenso dell'organo competente del Ministero delle comunicazioni, appoggiando le linee o superiormente alle medesime mediante sostegni o mensole e in questo caso sono valide le disposizioni degli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23; oppure mediante mensole lateralmente e inferiormente, nel qual caso i conduttori devono o essere inaccessibili senza l'aiuto di mezzi speciali o essere protetti contro il contatto accidentale mediante involucro metallico rigido e accuratamente messo a terra.

Nei casi di parallelismo di linee elettriche con funivie quando, anche solo in casi assolutamente eccezionali, possa accadere che organi della linea elettrica vengano in contatto con organi della funivia, si devono osservare, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 30, 31, 32, 34, 35 e 36.

Art. 67.

Parallelismi con strade o corsi d'acqua navigabili.

Nel caso di linee elettriche ad alta tensione costruite su strade statali, provinciali o anche comunali considerate di notevole importanza dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, oppure a distanza dal ciglio della strada, o dal bordo del corso d'acqua navigabile, minore dell'altezza fuori terra dei sostegni, si applicano le norme degli articoli da 37 a 46.

Art. 68.

Parallelismi con linee di telecomunicazione.

Agli effetti delle presenti norme, e cioè in base a sole considerazioni di sicurezza contro il pericolo di contatti accidentali, è ammesso il parallelismo di linee elettriche con linee di telecomunicazione, quando fra le prime e le seconde esista una distanza assiale non minore dell'altezza fuori terra dei sostegni della linea coi sostegni più alti, se la tensione della linea elettrica è superiore a 1 200 V corrente continua e 500 V corrente alternata e non minore di 4 m per tensioni inferiori.

L'osservanza di tali distanze non è richiesta quando la linea elettrica soddisfi alle norme contenute negli articoli da 47 a 59.

Art. 69.

Parallelismi non sottoposti a norme speciali.

Per i casi di parallelismi di linee elettriche con ferrovie, tramvie, filovie, funicolari, strade, corsi d'acqua navigabili, quando la distanza netta fra la base dei sostegni e il limite esterno del rilevato o della trincea della ferrovia, tramvia e funicolare o il limite superiore della trincea stradale o il bordo della strada o del corso d'acqua o di qualsiasi altra opera annessa sia maggiore dell'altezza fuori terra dei sostegni medesimi, è richiesta l'applicazione delle sole disposizioni generali contenute nel Capo I.

CAPO IV.

Linee negli abitati

Art. 70.

Applicabilità delle norme.

Entro gli abitati si devono osservare, per la costruzione delle linee, anche quando esse attraversino strade o aree pubbliche, le norme degli articoli da 2 a 12, e, con le attenuazioni di cui agli articoli 71, 72 e 73, quelle contenute negli articoli da 37 a 59.

Art. 71.
Omissione del doppio isolatore.

È consentito di omettere il doppio isolatore per i circuiti a bassa tensione. È pure consentito di omettere il doppio isolatore per i circuiti ad alta tensione eseguiti con conduttori isolati ed esclusivamente adibiti ad illuminazione pubblica.

Art. 72.
Conduttori.

È consentito, per la bassa tensione, di limitare la sezione dei conduttori a quella corrispondente a un carico di rottura di 230 kg con lunghezza di campata fino a 20 m, e di 320 kg con lunghezza di campata fino a 40 m.

Per le derivazioni ai singoli utenti con lunghezza di campata sino a 10 m, è consentito fare uso di conduttori di 4 mm^2 di sezione, salvo per i conduttori di alluminio puro per i quali è richiesta la sezione minima di 10 mm^2.

Art. 73.
Sostegni.

Per la bassa tensione, e purchè la campata non abbia lunghezza maggiore di 40 m, è consentito di limitare la verifica dei sostegni alle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7 e di usare sostegni di legno direttamente interrati e sprovvisti del dispositivo di protezione previsto nel secondo comma dell'art. 20.

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 74.
Scaricatori.

È consentita l'installazione di condutture aeree sprovviste di scaricatori e di analoghi dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

Art. 75.
Sovrapassaggio di edifici.

Le linee aeree ad alta tensione non devono di regola sovrapassare gli edifici.

Nei casi in cui si renda inevitabile tale attraversamento i conduttori devono essere fissati ai sostegni secondo le disposizioni dell'art. 18.

Art. 76.
Linee a tensioni diverse.

Nel caso in cui sugli stessi sostegni siano poste linee a tensioni diverse, delle quali quella a tensione minore serva a distribuire l'energia agli utenti direttamente, cioè senza interposizione di trasformatori, i conduttori a tensione più alta devono essere collocati superiormente agli altri e per essi si devono adottare le norme stabilite all'art. 18.

Art. 77.
Linee di telecomunicazione.

Le linee di telecomunicazione appoggiate agli stessi sostegni di una linea elettrica devono:

a) essere collocate sempre inferiormente a distanza, per l'alta tensione, di almeno 1 m dal conduttore più basso della linea elettrica;

b) essere montate su isolatori per esterno del tipo per tensione d'esercizio di 1000 V, vale a dire tali da resistere per un minuto alla tensione di 12 000 V sotto pioggia CEI, e, per la bassa tensione, su isolatori dello stesso tipo usato per la linea elettrica;

c) avere gli apparecchi relativi installati e protetti in modo che, anche in caso di contatto fra le due linee, non si crei alcun pericolo per il personale.

Art. 78.
Applicabilità delle norme.

Le norme degli articoli precedenti (articoli da 2 a 77) si applicano agli impianti elettrici aventi per oggetto il trasporto dell'energia elettrica, salvo il disposto del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, secondo comma dell'articolo unico.

Salvo deroghe concesse nei singoli casi dai competenti organi del Ministero delle comunicazioni o di quello dei lavori pubblici, le norme stesse si applicano anche agli impianti di cui alla data della loro entrata in vigore sia in corso la costruzione o una completa trasformazione.

Si applicano in ogni modo agli impianti preesistenti alla stessa data nei casi in cui a giudizio degli organi di cui nel precedente comma, esistano evidenti pericoli per l'incolumità pubblica.

Art. 79.
Norme transitorie per i conduttori e gli isolatori.

Per ciò che riguarda i conduttori e gli isolatori elettrici di cui al capo I, finchè non saranno emanate apposite norme in forza dell'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, saranno considerate come norme vigenti quelle compilate e pubblicate dal Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche, sino alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1970.
Nuovo regolamento per il Museo dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1929-VII, n. 409, concernente il « Regolamento per il Museo e la Mostra coloniale », modificato con il R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1756;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso « Regolamento per il Museo dell'Africa Italiana », vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

Art. 2.

Sono abrogati i Regi decreti 18 marzo 1929-VII, n. 409, e 24 novembre 1932-XI, n. 1756.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 38. — MANCINI

Regolamento per il Museo dell'Africa Italiana

Art. 1.

Il Museo coloniale, istituito presso il Ministero dell'Africa Italiana col R. decreto 18 marzo 1929-VII, n. 409, assume la denominazione di « Museo dell'Africa Italiana ». Esso ha il fine di raccogliere ed esporre tutto quanto si riferisce alle conquiste, all'incivilimento ed alla messa in valore delle terre dell'Africa Italiana.

Art. 2.

È annessa al Museo una Mostra campionaria costituita da raccolte permanenti di campioni di materie prime, di prodotti e di manufatti, da utilizzarsi per la propaganda coloniale italiana in occasione di partecipazioni a manifestazioni italiane od estere.

Al Museo è annesso anche il servizio filatelico dell'Africa Italiana con la dipendente « Gestione vendite filateliche ».

Art. 3.

Al Museo, in quanto non sia diversamente disposto col presente decreto, si applica il regolamento di custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico approvato con R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1917, intendendosi sostituito il Ministero dell'Africa Italiana a quello dell'educazione nazionale.

Art. 4.

Il Museo è alla dipendenza dell'Ufficio studi, conformemente a quanto all'uopo prevede l'ordinamento interno del Ministero.

Al direttore del Museo è attribuita, fino a quando attende allo speciale incarico, una indennità nella misura stabilita per i capi ufficio col R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1531, sull'indennità di rappresentanza ai funzionari coloniali distaccati al Ministero.

Art. 5.

Le raccolte del Museo sono raggruppate nelle seguenti principali sezioni:

1) preistorica ed archeologica;
2) storico-militare;
3) numismatica e medaglistica;
4) etnografica;
5) economica e sociale;
6) artistica;
7) fotografica e cinematografica;
8) filatelica.

Art. 6.

Il direttore del Museo, per il completamento e coordinamento delle raccolte, propone all'Ufficio studi eventuali scambi, con gli altri Istituti scientifici e merceologici nazionali ed esteri, dei doppioni che il Museo possiede, da approvarsi e scaricarsi nel modo stabilito dal successivo art. 10.

Art. 7.

Il Museo è dato in consegna al direttore a norma dell'articolo 18 del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1917.

Il materiale della Mostra è dato in consegna ad un funzionario designato, fra i suoi dipendenti, dal direttore del Museo, e nominato con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Detto funzionario è tenuto a rendere il conto giudiziale a norma della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

Il riscontro periodico, previsto nell'art. 627 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, è eseguito, di regola, dal capo dell'Ufficio studi del Ministero dell'Africa Italiana, che ne dà tempestivo avviso al Ministero delle finanze perchè possa, ove lo ritenga, designare un proprio funzionario ed assistervi.

Art. 9.

Quando, allo scopo di propaganda, il Ministero dell'Africa Italiana autorizzi a prelevare ed esporre fuori della sede raccolte o parti di raccolte del Museo e della Mostra campionaria, il direttore o il consegnatario ne curano il riscontro ed i prelevamenti ed ove le cose debbano essere affidate ad altro ufficio o funzionario, ne fanno particolareggiata consegna nei modi stabiliti nel secondo comma dell'art. 20, del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1917.

Art. 10.

I materiali che risultano eccedenti o non più rispondenti alle finalità del Museo e della Mostra sono proposti dal direttore del Museo per gli scambi di cui al precedente art. 6, o per l'alienazione. Detti scambi e vendite non possono essere disposti che per decreto del Ministro, sulla base di apposito verbale che ne spieghi le ragioni ed in cui sia espresso anche il parere del capo dell'Ufficio studi.

Analoga procedura sarà osservata per l'eliminazione dagli inventari e cataloghi delle singole raccolte del Museo, o dai registri di consistenza del consegnatario della Mostra, degli oggetti avariati o inservibili da alienarsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 11.

In caso di mutamento del direttore questi fa la consegna del Museo al subentrante con l'intervento di un rappresentante del capo dell'Ufficio studi.

Di tale consegna, dopo eseguiti i riscontri ritenuti necessari per accertare l'effettiva consistenza delle singole raccolte in confronto alle scritture, verrà redatto apposito processo verbale, un esemplire del quale verrà trasmesso, per gli adempimenti di sua competenza, alla Ragioneria centrale del Ministero.

Nell'ipotesi del secondo comma dell'art. 7 si segue analoga procedura ed anche il direttore del Museo interviene nelle operazioni di consegna.

Ove il direttore del Museo od il consegnatario uscente non siano, per qualsiasi ragione, in condizioni di fare direttamente questa consegna e non credano di farvisi rappresentare, il Ministro per l'Africa Italiana incarica un funzionario ad assistere alle operazioni, sul cui risultato non è ammessa alcuna riserva od opposizione che non sia stata inserita nel verbale.

Art. 12.

Il direttore del Museo concorre, con il capo dell'Ufficio studi o di un suo delegato, alla formazione dell'inventario delle raccolte e ad attribuire a ciascuna un valore complessivo di stima, da approvarsi dal Ministro su proposta motivata del competente ufficio.

Un esemplare di detto inventario è rimesso alla Ragioneria centrale del Ministero.

Art. 13.

Il Ministro per l'Africa italiana determina annualmente i contributi che i Governi devono versare per concorrere nelle spese di sviluppo, di manutenzione e di rifornimento, sia del Museo, sia della Mostra campionaria.

Art. 14.

Gli introiti della vendita dei biglietti d'ingresso al Museo e qualunque altra entrata eventuale sono versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana, per contribuzione nelle spese di funzionamento del Museo stesso.

Per quanto riguarda i proventi ottenuti dalla vendita delle carte-valori postali e delle monete dell'Africa Italiana valgono le speciali disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 662.

Il prezzo del biglietto d'ingresso al Museo è stabilito con Regio decreto su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1941-XIX, n. 30.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero e nomina di un commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923-II, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di dare una diversa destinazione all'attività dell'Istituto anzidetto in relazione al rimpatrio degli italiani dall'estero in conseguenza dell'attuale stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero ed alla nomina di un commissario straordinario al quale saranno attribuiti tutti i poteri già propri della Presidenza e del Consiglio stesso.

Art. 2.

Il commissario straordinario, non oltre sei mesi dalla sua nomina, dovrà presentare al Governo del Re lo stato della consistenza patrimoniale dell'Istituto, accompagnato da concrete proposte per la migliore utilizzazione delle attività dell'Istituto medesimo al fine della sistemazione nell'Impero degli italiani rimpatriati dall'estero.

Art. 3.

Il bilancio della gestione dell'Istituto per il 1940 sarà presentato dal commissario straordinario per l'approvazione ai Ministri per gli affari esteri e per le finanze.

Art. 4.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Art. 5.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX, n. 31.

Nomina dell'Ambasciatore Roberto Cantalupo a commissario straordinario dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, col quale il Governo del Re è autorizzato a provvedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, istituito

con R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed a nominare in sua vece un commissario straordinario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero è sciolto.

Art. 2.

L'Eccellenza Roberto Cantalupo, Nostro Ambasciatore, è nominato commissario straordinario dell'Istituto di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 32.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 23 maggio 1940-XVIII, nn. 541 e 546, e 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero delle finanze	L.	250.000.000
Ministero dell'interno	»	88.000.000
Ministero delle comunicazioni	»	17.000.000

Art. 2.

In relazione alle autorizzazioni di cui al precedente articolo sono introdotte le seguenti variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno e delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 378-*ter*. - Assegnazione straordinaria per spese, ecc., della milizia dipendenti dallo stato di guerra	L.	250.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 102-*ter*. - Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, ecc., di lavori di protezione antiaerea, ecc.	L.	37.000.000
Cap. n. 102-*sexies*. - Somme da erogare a favore degli enti comunali di assistenza per prestazioni, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	50.000.000
Cap. n. 108-*bis*. - Spese varie, ecc., per i servizi di censura, ecc., sulle comunicazioni postali e telegrafiche	»	1.000.000
	L.	88.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 80-*bis*. - Assegnazione straordinaria per spese, ecc., della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . .	L.	15.000.000
Cap. n. 80-*ter*. - Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . .	»	2.000.000
	L.	17.000.000

Art. 3.

La facoltà di emettere ordini di accreditamento fino all'importo di lire 1.000.000, recata dal R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1134, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 120, per le erogazioni da farsi agli Enti comunali di assistenza in dipendenza dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, e 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, è estesa alle erogazioni da effettuare a favore degli enti medesimi per prestazioni di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, concernente la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari e l'ordinamento dei relativi servizi.

Art. 5.

E' autorizzato il pagamento a carico dello Stato di sovvenzioni a pareggio delle perdite, che, per il maggiore costo dei trasporti, in dipendenza dei percorsi resi necessari dalle attuali condizioni dei traffici, e tenuto conto dell'applicazione delle disposizioni del blocco dei prezzi, derivano dalla vendita sul mercato interno degli oli minerali grezzi e prodotti petroliferi importati.

Con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di accertamento e le condizioni richieste per il pagamento delle sovvenzioni di cui al precedente comma.

Col decreto medesimo potrà essere autorizzata la corresponsione di acconti con riserva della liquidazione definitiva.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 49. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX.
Trasferimento nella categoria navi da crociera delle motonavi « S. Giusto » e « Giuseppe Orlando » già inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1940-XVIII, registro n. 9 Marina, foglio n. 397, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, requisite per le esigenze delle Forze armate e già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, sono con la data del 5 dicembre 1940-XIX, trasferite nella categoria navi di crociera:

Motonave *S. Giusto;*
Motonave *Giuseppe Orlando.*

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1941-XIX
Registro 2 Marina, foglio 58.

(515)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 gennaio 1941-XIX.
Unificazione dei passi d'uomo navali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 gennaio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1017-1018, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Generalità; designazione; prospetto dei tipi unificati;

UNI 1019-1021, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo aperto con collare di laminato chiodato;

UNI 1022-1023, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo aperto con collare di laminato saldato;

UNI 1024-1026, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo aperto con collare fuso chiodato;

UNI 1027-1028, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo aperto con collare fuso saldato;

UNI 1029-1031, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con sella bassa saldata;

UNI 1032-1034, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con sella alta saldata;

UNI 1035-1037, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con mastra esterna;

UNI 1038-1040, 11 dicembre 1938-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con mastra incassata;

UNI 1041-1042, 11 dicembre 1938-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con portello tipo autoclave;

UNI 1043, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Collari di laminato;

UNI 1044-1045, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Collari fusi;

UNI 1046-1047, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Selle basse, da saldare;

UNI 1048-1049, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Selle alte, da saldare;

UNI 1050-1051, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Mastre per passi di uomo UNI 1035;

UNI 1052-1053, 11 dicembre 1939-XVIII: (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Mastre per passi di uomo UNI 1038;

UNI 1054, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Rinforzi per portello tipo autoclave;

UNI 1055-1056, 11 dicembre 1939-XVIII: (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Guarnizioni per portelli;

UNI 1057, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Guarnizioni per portelli tipo autoclave;

UNI 1058-1059, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Portelli;

UNI 1060, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Portelli tipo autoclave;

UNI 1061, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Cavalletti per portelli tipo autoclave;

UNI 1062, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Maniglia per portelli;

UNI 1063, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Tappo di sfogo.

Per i passi d'uomo della UNI 1029-1031 (Passi d'uomo navali, tipo chiuso con sella bassa saldata) è anche ammesso che in caso di necessità la sella venga fissata mediante chiodatura.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni di materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino per costruzioni esistenti, i passi d'uomo, o le loro parti, di tipi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(496)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della ditta Hichie Borman, con sede a Fiume, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerata l'opportunità di disporre la liquidazione della ditta Hichie Borman, con sede a Fiume;

Decreta:

La ditta Hichie Borman, con sede a Fiume, è posta in liquidazione, ed è nominato liquidatore il cav. Giuseppe Cimmarrusti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(523)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Azienda Milanese Combustibili, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Azienda Milanese Combustibili, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Azienda Milanese Combustibili, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore Giorgio Nobili.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(501)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta G. Gazoia, con sede a San Remo, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta G. Gazoia, con sede a San Remo, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta G. Gazoia, con sede a San Remo, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Mario Verrando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(525)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Italiana Controllo Continentale, con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Controllo Continentale, con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Controllo Continentale, con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Paolo Merello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(524)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta Biancheri e Rosa, con sede a Ventimiglia, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Biancheri e Rosa, con sede a Ventimiglia, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Biancheri e Rosa, con sede a Ventimiglia, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Angelo Squarciafichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(522)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1941-XIX.

Sostituzione del sindacatore della Società anonima Tintoria Comense, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1940-XIX, con il quale il Cons. naz. Nino D'Aroma fu nominato sindacatore della Società anonima Tintoria Comense, con sede a Milano;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

In sostituzione del Cons. naz. Nino D'Aroma, è nominato sindacatore della Società anonima Tintoria Comense, con sede a Milano, il Cons. naz. Napoleone Aprilis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia de L'Aquila

Con R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1941-XIX, registro 3, foglio 17, il comm. architetto Mario Gioia viene nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia de L'Aquila in sostituzione del comm. Domenico Di Paola.

(512)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 febbraio 1941-XIX - N. 33

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia - Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,525
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,75
Id. 5,00% (1935)	90,875
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,90
Id. Id. 5,00% (1936)	93,70
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,675
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,375
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,425
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Vittoria, in liquidazione, con sede in Vittoria (Ragusa).

Nella seduta tenuta il 24 gennaio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Vittoria, in liquidazione, con sede in Vittoria (Ragusa), l'avv. Giovanni Santapà è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(510)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 100 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente le estensioni agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1725, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 24 settembre 1940, n. 1306-7/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 100 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno, oppure il corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali compresa quella rilasciata dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di

Milano o di ragioneria conseguita presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o della laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati, rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 6, dirette al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Intendenze di finanza della propria Provincia, oppure alla Ragioneria del Governo coloniale della propria circoscrizione.

I concorrenti in servizio militare che si trovino in terre d'oltremare potranno presentare le domande nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Governo coloniale più vicino.

Le Intendenze di finanza e le Ragionerie coloniali, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate alla Ragioneria generale dello Stato.

Le Ragionerie coloniali trasmetteranno le domande per il tramite del rispettivo Governo.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) dichiarare di essere disposti a prestare servizio in caso di nomina, anche nelle colonie italiane, giusta quanto viene stabilito al successivo art. 15.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18 anno e non oltrepassato il 26 anno di età.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la Causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'Estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni e assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di quattro anni per gli impiegati non di ruolo comunque denominati i quali alla data del presente decreto si trovino in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli stessi impiegati non di ruolo, che alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo e che abbiano esercitato le mansioni proprie dell'impiego cui aspirano, è consentito un ulteriore aumento dei predetti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di anno di servizio eccedente il periodo di sei anni.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni di età.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 95, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 426 del 1937 Giornale militare ufficiale e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciare dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in

seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza.

Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degl'invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; agli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio con l'indicazione dei punti conseguiti, o copia autenticata da Regio notaio nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia d'esami di licenza rilasciato dal capo dell'istituto e vidimato dal competente provveditore agli studi;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentata domanda d'iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per la ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degl'Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscrizione ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal capo dell'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Art. 5.

Oltre i documenti indicati nel precedente art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre non solo qualsiasi altro titolo, diploma od anche pubblicazioni che possono essere ritenute di vantaggio agli effetti del concorso, ma anche certificati del risultato di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti nel precedente art. 2. In ogni caso i titoli di studio superiore dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea quanto nelle singole materie del corso superiore.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni della scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti o documenti presentati per partecipare a qualsiasi altro concorso, ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti, di data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto, già presentati ad eccezione dei seguenti:

1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza di cui al numero 8 del precedente art. 4;

2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;
3) stato di famiglia;
4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
5) certificato di servizio non di ruolo di cui al n. 12 del precedente art. 4;
6) ogni altro documento di cui al precedente art. 5;

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina al volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta di un funzionario di grado non inferiore al V del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato, presidente; di due funzionari di grado non inferiore al VI del predetto personale, di un ispettore superiore di ragioneria delle Intendenze di finanza e di un funzionario della magistratura della Corte dei conti, membri.

Le mansioni di segretario saranno affidate ad un funzionario del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al IX.

Art. 12.

La Commissione in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno pratecipato nei reparti mobilitati dello Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 776, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio; l'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di vice ragioniere (11°), in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio sia nei capoluoghi di provincia del Regno, sia, per quanto occorra, presso i Governi coloniali, salvi i futuri opportuni avvicendamenti.

A tale uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica fiscale onde accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gli interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso, le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 802,35 lorde, a norma delle vigenti disposizioni, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensili lorde.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(531)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 50 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in

Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1725, concernente provvedimenti per la difea della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 24 settembre 1940, n. 1306.7/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 50 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*), al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte, su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Intendenza di finanza della propria Provincia, oppure alla Ragioneria del Governo coloniale della propria circoscrizione.

I concorrenti in servizio militare che si trovino in terre d'oltre mare potranno presentare le domande nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Governo coloniale più vicino.

Le Intendenze di finanza e le Ragionerie coloniali, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno, subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato. Le Ragionerie coloniali trasmetteranno le domande per il tramite del rispettivo Governo.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo di altra Amministrazione aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) dichiarare di essere disposti a prestare servizio, in caso di nomina, anche nelle Colonie italiane, giusta quanto viene stabilito al successivo art. 14.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di quattro anni per gli impiegati non di ruolo comunque denominati i quali alla data del presente decreto si trovino in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli stessi impiegati non di ruolo, che alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno due anni di servizio continuativo, è consentito un ulteriore aumento dei predetti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di anno di servizio eccedente il periodo di due anni.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione dei limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza ialiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dai podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato del-

l'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 95, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale, presenteranno, inoltre, rispettivamente. la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 *Giornale militare ufficiale* e analoga dichiarazione per l'applicazione del R decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza, mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità di invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio con l'indicazione dei punti conseguiti; o copia autenticata da Regio notaio, nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia d'esami di licenza rilasciato dal capo dell'istituto e vidimato dal competente provveditore agli studi;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentata domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per la ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari. Dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscrizioni ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

12) gli aspiranti in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre non solo qualsiasi altro titolo, che possa essere ritenuto di vantaggio agli effetti del concorso, ma anche certificati del risultato di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti nel precedente art. 2 In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, e 9 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di chi ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a qualsiasi altro concorso, ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti di data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto, già presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza di cui al n. 8 del precedente art. 4;
2) documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;
3) stato di famiglia;
4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
5) certificato di servizio non di ruolo di cui al n. 12 del precedente art. 4;
6) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno di ragioneria delle Intendenze di finanza senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta di un funzionario di grado non inferiore al 6°, del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato, presidente; di tre funzionari, di grado non inferiore al 7°, del predetto personale, di un funzionario di grado non inferiore al 7°, del ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza e di un funzionario di gruppo *A* della Corte dei conti di grado non inferiore al 7°, membri.

Le mansioni di segretario saranno affidate ad un funzionario del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed infine agli idonei soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48. nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di alunno (13°), in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio sia nei capoluoghi di provincia del Regno sia, per quanto occorra, presso i Governi coloniali, salvo gli opportuni avvicendamenti.

A tale uopo l'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medico-fiscale, onde accertare la loro idoneità fisica a prestare servizio nelle Colonie italiane.

Per le destinazioni in Colonia gli interessati potranno segnalare nella domanda di ammissione al concorso le sedi preferite, fatta piena riserva dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 16.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 518,24 lorde, a norma delle vigenti disposizioni, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 259,13 mensili lorde.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(532)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.